SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 87

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 settembre 1998)

INDICE

BERGONZI ed altri: sulla gratuità dei libri di testo per la scuola elementare (4-10702) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 6547

sull'intervento delle forze dell'ordine presso il liceo «Mamiani» di Roma (4-10785) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6548

BEVILACQUA: sull'assunzione dei figli del colonnello della Guardia di finanza Franco Mannucci (4-08092) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 6552

BOSI: sullo scioglimento del consiglio comunale di Monsummano Terme (Pistoia) (4-08640) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6553

BRIENZA: sul Convitto nazionale di Roma (4-10910) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6555

sulla Carta dei servizi della scuola (4-10911) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6557

CADDEO: sui medici operanti presso gli istituti di prevenzione e pena della Sardegna (4-07607) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 6560

CARUSO Antonino: sull'annullamento di un'ordinanza-ingiunzione del prefetto di Varese (4-09499) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6562

CASTELLI: sulla spedizione del *curriculum* del candidato a sindaco di Missaglia (Lecco) (4-09980) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6563

COSTA: sulla mancata ricezione dei programmi di Raiuno a Melissano (Lecce) (4-05717) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 6564

CUSIMANO: sui rimborsi IVA (4-01813) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 6565

DOLAZZA: sull'inchiesta riguardante la morte del pilota Manlio Quarantelli (4-08814) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6567

GERMANÀ: sulle rapine ai danni degli uffici postali di Santa Lucia sopra Contesse e Olivarella (Messina) (4-06983) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 6569

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

GIARETTA: sull'accesso dei laureati in scienze politiche all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria (4-07976) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 6570

LAURO: sull'ereditarietà del canone della RAI (4-08296) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 6573

MANCONI: sui centri di servizio sociale per adulti (4-09014) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6575

MARRI, BEVILACQUA: sull'accesso dei laureati in scienze politiche all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria (4-08123) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6571

MONTELEONE: sull'istituto alberghiero di Pisticci (Matera) (4-10527) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6579

NOVI: sull'esposto presentato dall'avvocato Lucio Varriale (4-02474) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6580

PALOMBO: sulla cessione di alcuni servizi dalle tabaccherie alle Poste (4-08495) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 6582

sul trasferimento dell'ispettore superiore Gioso Pirolozzi (4-08682) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6584

PETTINATO: sul progetto dello schema acquedottistico Ancipa in Sicilia (4-03416) (risp. COSTA, *ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*) 6585

RONCONI: sui contratti per la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali (4-04522) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 6602

RUSSO SPENA, MANZI: sulla perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente (4-09303) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 6603

SALVATO: sull'educazione fisica nelle scuole (4-10208) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 6605

sulla soppressione dei reparti tecnici ETM delle Poste (4-11186) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 6606

SELLA DI MONTELUCE: sui concorsi di riqualificazione del personale del Ministero delle finanze (4-08610) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 6608

sugli organici giudiziari di Biella (4-10354) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6609

SILIQUINI, RAGNO: sulla terapia con Beta Interferon nelle carceri (4-07628) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6614

SPERONI: sull'accesso ai locali della Galleria Borghese di Roma a un numero di visitatori superiore al consentito (4-06760) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6616

TAROLLI, GUBERT: sulla situazione della giustizia in Trentino-Alto Adige (4-03185) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 6616

TIRELLI, WILDE: sulla Federazione pugilistica italiana (4-09042) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 6618

TOMASSINI: sulla Federazione italiana tennis (4-06984) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 6620

TONIOLLI: sull'accesso dei laureati in scienze politiche all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria (4-07941) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 6571

VALENTINO: sul servizio di mensa presso la centrale di Montalto di Castro (Viterbo) (4-09755) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 6620

sui livelli occupazionali relativi all'Enel nella zona di Civitavecchia (Roma) (4-11198) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 6622

WILDE: sulla legge regionale della Lombardia n. 15 del 1996 (4-00743) (risp BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) *Pag.* 6624

sul bilancio del CONI relativo al 1995 (4-04887) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) *Pag.* 6625

BERGONZI, CARCARINO, MANZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la fusione delle case editrici Bruno Mondadori e Paravia ha determinato la creazione della società Elmedi la quale vuole lanciare una novità editoriale per il sussidiario delle scuole elementari, una proposta innovativa che prevede lo smembramento in cinque volumi di questo libro di testo;

che questa scelta editoriale, però, ha creato una certa preoccupazione delle più importanti associazioni di studenti, genitori e consumatori perchè questo nuovo libro di testo che sarà usato dal prossimo anno scolastico avrà soltanto i primi due volumi gratuiti, mentre gli altri tre, comunque indispensabili per una completa formazione del giovane studente, saranno a pagamento,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda adottare per impedire arbitrarie interpretazioni opportunistiche sulla sperimentazione dei libri di testo, partendo dal fatto che la circolare ministeriale che regola le sperimentazioni editoriali, cioè la n. 724 del 1997, indica comunque la gratuità dei libri di testo frutto di sperimentazioni editoriali.

(4-10702)

(29 aprile 1998)

RISPOSTA. – Questa amministrazione, nel mese di aprile, ha esaminato i testi sperimentali che costituiscono la proposta editoriale per il primo ciclo di scuola elementare, editi dalle case editrici Elmedi e Bruno Mondadori.

L'esame dei volumi ha chiarito alcune perplessità sorte sulla bbase del *depliant* pubblicitario che, nel presentare i testi sperimentali in parola, dà luogo a possibili equivoci.

Si ritiene che la complessiva proposta editoriale abbia inteso rispondere a criteri... «di maggiore flessibilità e diversa struttura interna dei contenuti rispetto ai testi in uso»...., così come previsto dalla circolare ministeriale n. 784 del 24 novembre 1997 sull'adozione dei libri di testo delle scuole elementari per l'anno scolastico 1998-99, senza derogare dall'obbligo di offrire un testo base per prezzo, numero delle pagine, formato e contenuto corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Rispetto al testo base, infatti, comunque articolato in due volumetti, variamente componibili a scelta del collegio dei docenti e da fornire

gratuitamente agli alunni, gli altri testi che accompagnano la proposta editoriale citata sono assolutamente facoltativi.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(29 luglio 1998)

BERGONZI, MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA, SALVATO, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, CRIPPA, CÒ – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella giornata del 1° dicembre 1997 il liceo «Mamiani» di Roma è stato oggetto di un pesante intervento da parte delle forze dell'ordine;

che detto intervento sarebbe stato motivato da una denuncia inoltrata dal preside dimissionario e da alcuni insegnanti, secondo cui all'interno dell'istituto sarebbero circolate armi e droga;

che nel corso della perquisizione tali notizie si sarebbero rivelate nella sostanza infondate, tanto è vero che nel liceo sarebbero stati rinvenuti solo alcuni bastoni e venti grammi di marijuana;

che nel corso dell'intervento della polizia gli studenti non avrebbero opposto resistenza e tuttavia alcune ragazze e ragazzi sarebbero stati percossi e fatti oggetto di perquisizioni umilianti;

che le studentesse e gli studenti presenti nell'istituto sarebbero stati tutti fermati e identificati in diversi commissariati e quindi rilasciati;

che a tutt'oggi in diversi istituti scolastici di Roma e in tutto il paese sono in corso forme di lotta studentesca;

che i fatti del «Mamiani» costituiscono una inaccettabile e gravissima risposta repressiva ad una forma di protesta studentesca e rischiano di costituire un pericoloso precedente e di innescare a Roma e nel paese un clima di forte tensione;

che, senza entrare in giudizi di merito sulle forme di protesta e di lotta che gli studenti hanno inteso fino oggi adottare, esse non giustificano in alcun modo e in nessun caso un intervento delle forze dell'ordine all'interno degli istituti scolastici,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Ministro dell'interno per impedire ulteriori interventi delle forze dell'ordine negli istituti scolastici;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro della pubblica istruzione perchè si instauri un clima di dialogo fra tutte le componenti scolastiche e fra di esse ed il Ministero della pubblica istruzione, nel rispetto delle forme di protesta che gli studenti intendano darsi, al fine di fornire una risposta al forte malcontento presente nel mondo del-

la scuola e di realizzare una riforma ormai inderogabile del sistema scolastico pubblico.

(4-10785)

(6 maggio 1998)

RISPOSTA. – In merito alle notizie richieste nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto circa gli avvenimenti accaduti presso il liceo ginnasio «Mamiani» di Roma, dagli elementi forniti dal capo d'istituto, dal provveditore agli studi, dal Ministero dell'interno, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma e presso il tribunale per i minorenni risulta che la protesta degli allievi, iniziata il 21 ottobre 1997, ha assunto toni più preoccupanti il 22 novembre successivo, giorno in cui è stato occupato l'istituto ad opera di 70 allievi.

Il 23 novembre il capo d'istituto, mentre si trovava nei pressi della scuola, ha appreso di un fatto di sangue verificatosi all'interno dell'istituto per un regolamento di conti tra due elementi esterni presenti nell'istituto stesso.

A tale riguardo il Ministero dell'interno ha precisato che, a seguito di una breve rissa tra studenti, un giovane, non appartenente al Mamiani, è stato arrestato per lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti rinvenute a seguito di perquisizioni domiciliari; un altro giovane è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.

Il 24 novembre il capo di istituto con la presenza di docenti, di personale ATA e di alcuni non occupanti ha cercato di avviare un confronto con gli occupanti.

Il 25 novembre di intesa con il personale scolastico il preside ha formalizzato al commissariato di zona la denuncia dell'occupazione.

Il 26 novembre il responsabile della scuola è intervenuto all'assemblea dei genitori per denunciare la pericolosità della situazione dovuta alla presenza di estranei alla scuola, comunemente noti come spacciatori.

Il 27 novembre il collegio dei docenti dopo aver analizzato la situazione ha riaffermato la volontà di parlare con tutti gli studenti; vi è stato anche, senza alcun esito, un tentativo di un gruppo di alunni non occupanti di dialogare con gli allevi occupanti l'istituto partecipando alla loro assemblea.

Il 28 novembre, constatato lo sfondamento della porta dell'anticamera della presidenza e l'effrazione della porta della presidenza stessa, sicuramente dovuti a personaggi estranei alla scuola, lo stesso preside, senza successo, ha richiesto di parlare nell'assemblea di gestione per sottolineare la gravità dell'accaduto e richiamare i ragazzi ad un controllo ed a un'assunzione di responsabilità; la risposta degli studenti si è estrinsecata in sfoghi individuali dai quali è emersa, comunque, notizia della presenza nell'istituto di persone estranee appartenenti ad una banda giovanile denominata «Flaminio maphia», dedita allo spaccio di

sostanze stupefacenti, e che forse una delle persone della banda deteneva un'arma.

Le notizie apprese nella giornata dal dirigente sono state denunciate alla polizia al fine di accertamenti circa eventuali presupposti di reato.

Alle ore 11 del giorno successivo il preside convocato al commissariato di zona non è stato in grado di fornire notizie utili ai fini dell'identificazione degli autori delle presunte attività criminose.

Il 1° dicembre, avendo riscontrato il giorno antecedente segni di progressivo degrado all'interno della scuola (presenze estranee in segreteria, furti di effetti personali, probabile scasso della presidenza, fax non funzionante), il capo di istituto ha predisposto una lettera di dimissioni della quale ha reso partecipe il collegio dei docenti convocato appositamente al fine di illustrare l'evolversi degli avvenimenti.

In segno di solidarietà i docenti eletti negli organismi scolastici hanno rassegnato anch'essi le loro dimissioni.

Nello stesso giorno, la procura della Republica presso il tribunale dei minorenni su informativa della sezione narcotici della squadra mobile ha disposto, con proprio decreto, la perquisizione dei locali del liceo al fine di acquisire eventuali fonti di prova in ordine a quanto denunciato.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno intorno alle ore 16 personale della squadra mobile con elementi della Digos e del commissario di pubblica sicurezza Prati ha dato attuazione al provvedimento giudiziario procedendo alla perquisizione.

L'operazione di polizia giudiziaria si è conclusa con il sequestro si venti grammi di marijuana, un narghilè con tracce di hashish fumato di recente, resti di vari spinelli, quaranta bastoni, dieci tubi Innocenti, due catene metalliche a maglie con ronconi, un bastone da arti marziali ed un coltello a lama richiudibile, rinvenuti abbandonati nei vari ambienti dell'edificio scolastico.

Sono state accompagnate presso la squadra mobile e presso i commissariati limitrofi novantuno persone per l'identificazione di rito. Il 40 per cento era rappresentato da studenti dello stesso liceo Mamiani; gli altri sono risultati iscritti a vari istituti della capitale, meno due studenti universitari ed un estraneo all'ambiente scolastico di nazionalità marocchina.

Le operazioni in parola si sono svolte, secondo quanto riferito dalla polizia giudiziaria, nel pieno rispetto della dignità personale e la perquisizione è stata eseguita in modo adeguato alla giovane età degli studenti al fine di non turbarne l'equilibrio psico-fisico. L'accesso nell'istituto è avvenuto in modo assolutamente pacifico e senza particolari reazioni verbali da parte degli studenti.

Il capo d'istituto, venuto a conoscenza dello sgombero della scuola, alle ore 17 del medesimo giorno 1° dicembre ha raggiunto l'istituto a sgombero effettuato.

Nella fase della protesta studentesca il provveditore agli studi ha invitato i presidi ad assicurare il dialogo costante e la massima comprensione ed ha invitato altresì i docenti ad assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento delle lezioni o quanto meno a mantenere un rapporto vivo e produttivo con gli studenti.

Sostanzialmente, è stata comunque collettivamente riconfermata la validità della linea seguita, che ha puntato a mantenere il dialogo con i ragazzi.

Da parte di questo Ministero si auspica che non debbano più ripetersi episodi di gravità tale da richiedere interventi delle forze dell'ordine, che indubbiamente non costituiscono una risposta al malessere avvertito dalla popolazione scolastica.

Occorre d'altra parte considerare che i dirigenti scolastici nella loro veste di responsabili dell'andamento didattico delle scuole non possono non adoperarsi, sia pure con le dovute cautele, per evitare che le forme di protesta degenerino in comportamenti di particolare gravità e per scongiurare azioni che comportino gravi rischi per la sicurezza, oppure, così com'è avvenuto, che si trasformino in episodi di intolleranza e di vandalismo con danneggiamento di aule o di altri beni pubblici, che proprio in quanto destinati a tutta la comunità scolastica richiederebbero da parte di questa cura a rispetto.

I capi d'istituto non possono anche sottrarsi all'obbligo di intervenire per scongiurare l'eventualità che il protrarsi delle assenze – che nella fattispecie sono da considerare non giustificate sotto il profilo giuridico – renda impossibile l'effettuazione durante l'intero anno del prescritto numero di giorni di lezione.

Nel caso in esame, come d'altra parte negli altri casi, il preside, unitamente al corpo docente, prima di assumere iniziative idonee a garantire il ritorno alla normalità non ha mancato di esperire ogni tentativo di incanalare le proteste, anche mediante la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei genitori, nell'alveo della legalità proponendo che le varie rivendicazioni venissero esternate ed approfondite nelle previste assemblee studentesche e si è adoperato, successivamente, perchè il dialogo interrotto potesse al più presto essere ripreso in un clima di sereno confronto e di fattiva collaborazione.

Occorre far presente, infine, che da parte di questo Ministero non si è mancato e non si mancherà di porre ogni impegno per accelerare i processi di riforma necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità della scuola al fine di far superare quello stato di disagio e di malessere sociale che sottende alle varie forme di protesta, ed inoltre per far sì che l'autonomia diventi uno strumento per dare risposta concreta e positivia ai bisogni di rinnovamento e di riqualificazione della scuola.

Perchè questo avvenga occorre comunque il coinvolgimento e la responsabilità di tutte le componenti della scuola alla pratica di un'attività in comune, all'esercizio di diritti, al rispetto dei doveri.

In tal senso questa amministrazione è impegnata e dare quanto prima applicazione alla legge n. 59 del 1997 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'ambito della quale potranno essere studiati percorsi di organizzazione della vita scolastica più rispondenti alle esigenze degli allievi; la stessa amministrazione è altresì impegnata a venire incontro alla istanza avanzata dagli studenti affinchè vengano sanciti i diritti degli studenti medesimi.

A tale riguardo si fa presente, infine, che è stato predisposto un regolamento contenente lo statuto delle studentesse e degli studenti, che è stato sottoposto alle organizzazioni e alle rappresentanze degli studenti, degli insegnanti e dei genitori e sul quale si è in attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(29 luglio 1998)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che due figli del colonnello della Guardia di finanza Franco Mannucci in servizio a Venezia, durante la permanenza dello stesso in quella sede, sono stati assunti, rispettivamente, presso la Alpi Eagles del gruppo Stefanel e presso la San Benedetto spa della famiglia Zoppas;

che sembrerebbe che dette assunzioni siano avvenute mentre nei confronti del citato gruppo Stefanel pendeva procedimento penale per falso in bilancio ed evasione fiscale per circa 140 miliardi mentre la citata San Benedetto spa era inquisita nella tangentopoli milanese,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra evidenziato corrisponda al vero;

se e quali iniziative siano state assunte a fronte di quella che sembra essere una ipotesi classica di concussione ambientale;

se detto comportamento, fatte salve le valutazioni della condotta nelle sedi competenti, sia da ritenersi comunque corretto e aderente al codice deontologico, ovvero se non possa avere impedito l'adozione di iniziative più idonee, da parte della Guardia di finanza di Venezia, al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale, di concussione e quant'altro.

(4-08092)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, rappresentando una ipotesi di «concessione ambientale», ha chiesto se corrisponda al vero la circostanza che, mentre il colonnello della Guardia di finanza Franco Manucci prestava servizio a Venezia, i

suoi due figli siano stati assunti presso alcune aziende (Alpi Eagles del Gruppo Stefanel e San Benedetto spa) nei confronti delle quali pendevano procedimenti penali per evasione fiscale, falso in bilancio e concussione.

Al riguardo il comando generale della Guardia di finanza ha fornito chiarimenti in ordine alla vicenda di che trattasi. In particolare il colonnello Franco Manucci, comandante la legione della Guardia di finanza di Venezia, ha tre figli maschi, di cui uno è ufficiale del Corpo (con grado di capitano) ed attualmente presta servizio presso il nucleo regionale polizia tributaria di Bologna; un altro, dal 4 marzo 1997, lavora come operaio avventizio presso la Cooperativa Stella Mira (Venezia), esercente l'attività nel settore dei servizi di facchinaggio quale conduttore di «muletto meccanico» per il carico, scarico e stivaggio di *pallet* di camion; il terzo figlio, infine, dal dicembre 1996 al settembre 1997, ha lavorato presso la biglietteria della società di navigazione aerea Alpi Eagles, ubicata all'interno dello scalo di Venezia-Tessera.

Ciò posto la tenenza di Schio dal 15 settembre 1997 ha avviato attività di verifica fiscale nei confronti della predetta Alpi Eagles spa, corrente in Thiene (Vicenza), nella cui compagine sociale figura anche il gruppo Stefanel con il 14,36 delle azioni (Finpiave spa).

Per quanto riguarda la «Stefanel spa» con sede in Ponte di Piave (Treviso), è sottoposta alla vigilanza del nucleo regionale polizia tributaria di Venezia.

La medesima società peraltro è stata sottoposta ad una verifica fiscale generale, effettuata dal 23 ottobre 1991 al 6 giugno 1992 (fonte d'innesco: lire selettive imposte dirette 1990), nonchè a due verifiche fiscali parziali, svolte rispettivamente dal 17 ottobre 1995 al 6 maggio 1996 e dal 10 maggio 1996 al 22 luglio 1996, attivate a conclusione di una prolungata attività di polizia giudiziaria, avviata nel 1994 su incarico del procuratore della Repubblica di Treviso dottor Giancarlo Stiz.

Le date di esecuzione delle verifiche, condotte dal nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia e non dalla legione, non coincidono con il periodo nel quale si sono realizzate le aspirazioni lavorative del figlio del colonnello Manucci.

Pertanto, quanto evidenziato dall'onorevole interrogante non corrisponde alla realtà dei fatti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 luglio 1998)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 18 ottobre 1996 undici consiglieri su venti del comune di Monsummano Terme (Pistoia) hanno presentato le dimissioni;

che in data 21 ottobre 1996 il prefetto di Pistoia aveva inviato la proposta di scioglimento del suddetto consiglio al Ministro dell'interno;

che la procedura è stata interrotta a causa del successivo ritiro delle dimissioni da parte di uno dei consiglieri;

che successivamente il sindaco ha convocato il consiglio comunale per la surroga dei consiglieri dimissionari;

che alcuni consiglieri dimissionari hanno fato ricorso al TAR della Toscana per la sospensione delle deliberazioni riguardanti la surroga degli stessi;

che il TAR, con una ordinanza, ha rigettato la richiesta di sospensione limitando, tuttavia, l'attività amministrativa all'ordinaria amministrazione fino all'emanazione della sentenza;

che il 28 ottobre 1997 il TAR della Toscana ha esaminato in dibattimento il suddetto ricorso;

che solo due giorni dopo, in data 1° novembre 1997, il giornale «Il Tirreno» ha pubblicato alcuni stralci delle motivazioni della sentenza prima che questa fosse stata depositata;

che la divulgazione a mezzo stampa del contenuto della sentenza, prima del deposito, potrebbe influenzare la decisione del tribunale, in quanto non definitiva fino alla pubblicazione;

che a seguito di quanto accaduto i ricorrenti hanno inoltrato alla procura della Repubblica di Firenze una denuncia – querela in data 10 novembre 1997,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto accaduto, non si ritenga opportuno promuovere un'indagine ispettiva volta all'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità sanzionabili, anche sotto il profilo disciplinare.

(4-08640)

(21 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze comunica che, a seguito di esposto presentato da Cortesi Graziella, Lo Presti Antonio e Starita Mariano è stato iscritto, presso quell'ufficio in data 11 novembre 1997, il procedimento n. 2929 del 1997 con RG Mod. 44, in relazone al reato di cui all'articolo 326 del codice penale (rivelazione di segreti di ufficio) a carico di ignoti.

Le indagini sono state delegate alla locale sezione di polizia giudiziaria della Polstato, che ha provveduto ad acquisire documenti ed a sentire persone informate sui fatti.

La fase delle indagini preliminari è prossima alla conclusione e, pertanto, entro breve, il giudice per le indagini preliminari dovrà pronunciarsi sulle richieste formulate dal pubblico ministero procedente.

Il Ministro precisa, infine, di non avere alcuna prerogativa in materia disciplinare nei confronti dei magistrati del TAR – non appartenenti all'ordine giudiziario – ovvero nei cofronti del personale ausiliario ad-

detto a quei tribunali, non essendo costoro dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(3 agosto 1998)

BRIENZA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la facoltà di architettura avrebbe già approntato un suo progetto per trasformare il Convitto nazionale, o parte di esso, in una propria sede;

che il Convitto nazionale rappresenta, per dimensioni e tipologia di spazi e per la posizione centrale nella città di Roma, un complesso appetibile nel panorama dell'edilizia urbana;

che più volte, nel passato, enti, società e organismi diversi hanno concepito l'idea di utilizzare, in modo parziale o totale, locali e spazi, modificando la destinazione originaria del Convitto e snaturandone conseguentemente le finalità istitutive;

che tutte le precedenti richieste sono state sempre nettamente respinte perchè in contrasto con le finalità formative dell'istituto e perchè la proprietà della struttura stessa è riconosciuta per legge all'ente Convitto;

che attualmente si registra un atteggiamento favorevole, da parte delle autorità preposte, e in particolare del Ministero della pubblica istruzione, al progetto della facoltà di architettura;

che questa posizione del Ministero, se vera, sorprende non soltanto perchè viene a scontrarsi con la normativa in vigore, ma anche perchè il Convitto è utilizzato al massimo ed ha tutte le potenzialità e capacità per svilupparsi ulteriormente;

ritenuto:

che il ruolo sociale del Convitto è insostituibile poichè è l'unica struttura pubblica a coniugare residenzialità con istruzione e formazione degli alunni;

che esso è l'unica istituzione pubblica in grado di assicurare, dalle scuole elementari fino alla maturità, il diritto allo studio di ragazzi meritevoli e bisognosi, come garantito dalla Costituzione, mettendo a disposizione, ogni anno, un certo numero di posti gratuiti che consentono vitto, alloggio e supporto educativo qualificato;

che con l'istituto della semiconvittualità esso fornisce un sostegno non trascurabile a famiglie che, per diverse ragioni, non possono assicurare ai figli nell'arco della giornata tutto ciò di cui essi hanno bisogno;

che il Convitto consta di 506 semiconvittori, 45 convittori, 42 educatori e 71 unità di personale ATA, così ripartiti: nella scuola ele-

mentare 9 classi, 174 alunni e 13 docenti; nella scuola media 9 classi, 215 alunni, 75 pre-iscrizioni e 17 docenti; nel liceo classico 5 classi, 134 alunni, 28 pre-iscrizioni e 14 docenti; nel liceo scientifico 10 classi, 243 alunni, 58 pre-iscrizioni e 18 docenti, nel liceo europeo 9 classi, 141 alunni, 51 pre-iscrizioni e 28 docenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione intenda salvaguardare l'esistenza del Convitto nazionale di Roma, i cui locali sono di proprietà dell'ente, di diritto pubblico, con personalità giuridica;

se non intenda, dopo l'approvazione della legge sull'autonomia scolastica, consentire ad una istituzione scolastica l'ulteriore prosieguo di progetti scolastici che vedrebbero il liceo europeo svilupparsi ulteriormente ed offrire un servizio scolastico di qualità all'altezza dei tempi;

se non intenda studiare soluzioni alternative per le esigenze logistiche della facoltà di architettura e comunque non lesive degli interessi primari del Convitto stesso.

(4-10910)

(12 maggio 1998)

RISPOSTA. – Premesso che la questione riguardante l'assegnazione alla facoltà di architettura di Roma dei locali necessari al suo funzionamento ha trovato al momento soluzione nel senso che alla medesima sono state concesse provvisoriamente 8 aule presso l'istituto tecnico femminile «Margherita di Savoia» di via Panisperna, si deve far presente che l'intendimento di questo Ministero circa la valutazione delle possibilità di utilizzare per le esigenze della facoltà di architettura parte delle strutture del Convitto nazionale di Roma non era certo volto a condizionare il funzionamento e l'auspicabile sviluppo delle attività scolastiche connesse al convitto.

In proposito si chiarisce che l'articolo 1, comma 95, della legge n.662 del 1996 di accompagno alla finanziaria 1997 ha previsto la possibilità di intese tra il Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito alle università di immobili appartenenti al patrimonio degli enti in parola.

La legge n.23 del 1996 ha inoltre disciplinato il trasferimento, l'utilizzazione e la manutenzione degli immobili destinati ad uso scolastico agli enti territoriali comune e provincia.

La facoltà di architettura di Roma da anni è costretta ad affrontare difficoltà e disagi tali da pregiudicarne il funzionamento per l'assoluta carenza di locali.

Per tali necessità il preside della facoltà si è adoperato per cercare edifici scolastici dismessi o parzialmente utilizzati.

La rilevanza dei problemi collegati alla crescita delle tre università di Roma ha indotto il Governo a stipulare in data 14 gennaio 1997 un'intesa con il comune di Roma, la provincia di Roma e la regione

Lazio in favore del sistema universitario della città la quale, tra i possibili spazi di espansione, per la facoltà di architettura individuava anche una parte dei locali del Convitto nazionale.

Sono stati pertanto organizzati incontri ed effettuati sopralluoghi presso il Convitto in parola, in accordo con l'amministrazione provinciale, il provveditore agli studi ed il rettore del Convitto, per verificare l'effettiva disponibilità degli ambienti al momento inutilizzati ed invece necessari per la facoltà di architettura.

Tenuto conto di alcune incertezze interpretative, l'amministrazione scolastica ha ritenuto tuttavia opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato sulla reale portata delle disposizioni riguardanti il trasferimento e l'utilizzazione degli immobili sedi scolastiche, contenute nell'articolo 8 della legge n. 23 del 1996, specificamente in ordine agli immobili di proprietà dei convitti nazionali.

Ed invero detto collegio ha espresso l'avviso che per gli edifici di proprietà delle istituzioni in parola, le quali a norma degli articoli 203 e 204 del testo unico n. 297 in quanto educative e non scolastiche sono configurate come enti autonomi, si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 23 del 1996 che prevede per gli edifici scolastici che non siano di proprietà di istituzioni scolastiche o dello Stato e di enti territoriali la stipula di apposite convenzioni con gli enti proprietari al fine di regolarne il conseguente rapporto d'uso.

Nel caso in questione, pertanto, non potevano applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 662 del 1996 in quanto l'immobile non entra a far parte del patrimonio della provincia.

Il provveditore agli studi di Roma ha quindi effettuato una ricognizione accurata sugli edifici scolastici parzialmente occupati ed ha concesso, provvisoriamente, come già precisato in premessa, per le esigenze della facoltà di architettura, 8 aule presso l'istituto tecnico femminile «Margherita di Savoia» sito in via Panisperna.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(29 luglio 1998)

BRIENZA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1995 venne emanata la «Carta dei servizi della scuola», predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione;

che tale Carta dei servizi suscitò non poche reazioni contrarie tra gli operatori della scuola, tra gli studenti e nelle famiglie;

che con gli articoli 38, quarto e quinto comma, e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 è stata prevista una

programmazione collegiale delle attività di progettazione a livello di istituto (PEI);

che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, esaminando la Carta nella seduta del 30 novembre 1995, espresse all'unanimità un giudizio negativo sul testo che doveva «essere profondamente riveduto» e chiese nel contempo la riscrittura di un nuovo testo;

che con sentenza n. 1172 del 20 marzo 1996 il TAR del Lazio, sezione III-*bis*, ha annullato gli articoli 38, quarto e quinto comma, e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

che con circolare n. 304 del 1° luglio 1996 il Ministro della pubblica istruzione ha emanato le disposizioni consequenziali;

che in data 10 gennaio 1997 il provveditore agli studi di Roma inviava a tutti i capi di istituto della provincia un questionario, al fine di compiere una analisi sullo stato di attuazione della predetta Carta dei servizi; ciò nonostante che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1995 affidasse al comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi e al Dipartimento della funzione pubblica il compito di valutare e monitorare gli effetti della Carta;

che, a seguito di chiare prese di posizione da parte di numerosi capi d'istituto, lo stesso provveditore agli studi di Roma in data 13 febbraio 1997 ritenne opportuno precisare che l'analisi sullo stato di attuazione della Carta dei servizi aveva uno scopo esclusivamente ricognitivo;

che con circolare in data 11 aprile 1997 il nuovo provveditore agli studi di Roma, nonostante l'immutato quadro normativo e giurisdizionale sopra illustrato, tornava a chiedere atti e adempimenti ai capi d'istituto in materia di Carta dei servizi, sulla quale lo stesso Ministero, con il suo silenzio, non aveva ritenuto di intervenire più dopo le clamorose «bocciature», intralciando così il buon andamento delle istituzioni scolastiche, che non possono non essere disorientate da tale estemporanea iniziativa;

che con la medesima circolare dell'11 aprile 1997 il provveditore agli studi richiamava poi un progetto educativo di istituto (PEI) su cui lo stesso Ministero con la citata circolare n. 304 del 1° luglio 1996 si era espresso negativamente in base alle decisioni ricordate del TAR,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza del comportamento dell'attuale provveditore agli studi di Roma, contrario alle disposizioni vigenti e alle istruzioni ministeriali;

se tale comportamento non contribuisca ad alimentare ancor più la confusione che caratterizza l'azione dell'amministrazione del provveditorato agli studi di Roma.

(4-10911)

(29 luglio 1998)

RISPOSTA. – Com'è noto la «Carta dei servizi scolastici» trova un primo riferimento nella direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994 la quale individua i settori di servizi pubblici, tra i quali l'istruzione, ai fini dell'emanazione degli schemi generali di riferimento di carta di servizi pubblici a tutela delle esigenze dei cittadini ed indica i princìpi fondamentali ai quali gli enti erogatori di tali servizi devono attenersi.

In applicazione di quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1995 è stata emanata la carta dei servizi della scuola predisposta dal Dipartimento per la funzione pubblica, d'intesa con l'amministrazione scolastica.

È pur vero che con decisione n. 1172 del 20 marzo 1996 il TAR del Lazio, a parziale accoglimento di un ricorso ha annullato l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto collettivo del personale della scuola stipulato in data 4 agosto 1995 limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4 e 5, e all'articolo 39.

Tali disposizioni facendo riferimento alla dimensione collegiale della funzione docente prevedono l'obbligo di elaborare, attuare e verificare il progetto d'istituto.

Come già precisato con circolare n. 304 del 1° luglio 1996, si tratta tuttavia di una decisione giurisdizionale motivata esclusivamente dalla rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia, che prescinde da qualsiasi valutazione circa l'eventuale violazione da parte delle disposizioni in parola del principio della libertà d'insegnamento.

In attesa che vengano emanati i regolamenti attuativi della legge n. 59 del 1997 in materia di autonomia scolastica restano comunque in vigore tutte le disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attività educativa e didattica (articoli 5, 7 e 495 del decreto legislativo n. 297 del 1994) nonchè le disciplinano le modalità di programmazione didattico-educativa anche di natura collegiale.

Riguardo poi alla rilevazione effettuata dal provveditore agli studi *pro tempore* di Roma sulla carta dei servizi adottata dalle istituzioni scolastiche della provincia, si fa presente che d'intesa con il Ministero per la funzione pubblica sono stati effettuati studi e monitoraggi circa le iniziative poste in essere dagli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, volti ad offrire all'utenza un servizio sempre più rispondente alle esigenze educative oltre che funzionali al territorio.

In tale ottica è stata effettuata l'indagine di cui alla circolare provveditoriale in data 10 gennaio 1997, come peraltro successivamente precisato, in data 13 febbraio 1997, dal medesimo provveditore agli studi *pro tempore.*

Allo scopo di completare tale rilevazione ed anche nelle prospettiva di fornire un quadro statistico d'insieme sulla materia in occasione di un seminario organizzato e svolto a Roma il 7 e 8 maggio 1997 sul te-

ma «Per una scuola che sappia comunicare» aperto a tutte le componenti scolastiche (dirigenti scolastici, responsabili amministrativi, studenti, famiglie rappresentanti delle associazioni professionali, organizzazioni sindacali delle scuole statali e non statali) il provveditore agli studi ha diramato la circolare dell'11 aprile 1997 alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante.

Secondo quanto riferito dal medesimo provveditore nessuna doglianza per iscritto o per le vie brevi è stata manifestata dai dirigenti scolastici.

Riguardo infine al suddetto seminario giova osservare che nei vari interventi sono state evidenziate le problematiche, ed i partecipanti al seminario, dopo ampio dibattito, hanno convenuto che occorre ridefinire l'impostazione della carta dei servizi per renderla uno strumento di comunicazione efficace alla luce dell'autonomia delle istituzioni scolastiche prevista dalla legge n. 59 del 1997.

Tutti gli interventi sono stati pubblicati in un apposita rivista studi e documenti degli Annali della pubblica istruzione in un fascicolo dedicato alla carta dei servizi.

Il titolare del Dicastero ed il titolare del Dipartimento per la funzione pubblica anche alla luce di quanto emerso nel corso del seminario hanno ritenuto opportuno che venga riesaminata l'intera materia e, conseguentemente, il decreto in parola anche con riferimento all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

A tal fine vi è stato già un primo incontro tra dirigenti dei due Dicasteri e saranno costituiti gruppi di lavoro dei quali saranno chiamate a far parte tutte le componenti scolastiche compresi genitori e studenti.

Ulteriori incontri sono previsti con i rappresentanti della Funzione pubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(29 luglio 1998)

CADDEO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dal 1990 ha assunto e tenuto in servizio presso le varie carceri della Sardegna sette medici in qualità di «medici incaricati provvisori»;

che il rapporto di lavoro, così come si è esplicato, si configura come un lavoro subordinato e sulla base dei contratti appare come un'assunzione a tempo indeterminato;

che nonostante queste situazioni l'amministrazione carceraria sta provvedendo all'espletamento dei concorsi per l'affidamento di incarichi per i posti di lavoro attualmente ricoperti dai sette medici;

che questa decisione pare sia stata riservata per i posti nelle carceri della sola Sardegna,

si chiede di conoscere:

quale sia l'effettiva situazione dei medici che operano presso gli istituti di prevenzione e pena della Sardegna;

se non si ritenga di dover considerare i medici assunti dal 1990 come dipendenti regolarmente in servizio a tutti gli effetti.

(4-07607)

(18 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

I medici incaricati assunti ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono legati all'amministrazione da un rapporto pubblicistico di servizio di diritto speciale, totalmente differenziato dagli altri rapporti di pubblico impiego.

La normativa che li concerne mira a far sì che l'amministrazione penitenziaria, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico – che è e resta l'unico sistema di ammissione all'incarico, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 740 del 1970 – possa comunque assicurare l'assistenza sanitaria negli istituti.

Il medico assunto ai sensi del citato articolo 50, quindi, presta la sua opera, a tempo indeterminato, fino alla nomina del professionista risultato vincitore del concorso bandito ai sensi del precedente articolo 4.

È ovvio, quindi, che detti medici non siano vincolati all'amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato. Essi sono, invece, al contrario, dei medici incaricati, dei liberi professionisti che, in tale qualità, prestano la loro opera.

A sostegno della natura libero-professionale del rapporto deve considerarsi che nei confronti dei citati professionisti non ricorre alcun potere disciplinare da parte dell'amministrazione e tra il direttore dell'istituto ed essi non sussiste alcuna subordinazione gerarchica, fermo restando che, nell'operare all'interno degli istituti, sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano il loro funzionamento, nonchè le prescrizioni del direttore.

Ciò tanto è vero che, qualora l'opera del professionista assunto ai sensi del citato articolo 50 non appaia soddisfacente, il direttore dell'istituto può decidere autonomamente di avvalersi di un altro professionista senza fare ricorso a particolari formalità.

Appare opportuno sottolineare, infine, che i medici incaricati provvisori, in quanto liberi professionisti, devono provvedere autonomamente agli adempimenti che le norme in vigore prevedono in materia di contributi assistenziali.

Tanto premesso, si rappresenta che l'amministrazione è, comunque, da tempo impegnata a studiare un apposito provvedimento per l'inserimento dei medici provvisori non vincitori di concorso nel circuito della guardia medica degli istituti penitenziari ed è recentemente addivenuta

alla determinazione di inserire, di volta in volta, il medico provvisorio uscente nel predetto circuito.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(3 agosto 1998)

CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il pretore di Luino, pronunciando sentenza in causa di opposizione a ordinanza ingiunzione del prefetto di Varese in materia di circolazione stradale, accoglieva le ragioni dell'opponente (era stato multato per sosta vietata un veicolo parcheggiato in zona priva di qualsiasi segnaletica verticale e, anzi, munita di sagome orizzontali di parcheggio);

che il pretore di Luino, quindi, annullava la predetta ordinanza ingiunzione e, per quanto concerne le spese di giudizio, così argomentava: «validi motivi, ravvisabili nella qualità e nel comportamento delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite»;

che gli accertamenti eseguiti hanno consentito di confermare che entrambe le parti in giudizio (il ricorrente e la resistente prefettura) hanno tenuto comportamento fra loro analogo e ammissibilmente educato;

che resta dunque da approfondire la questione della «qualità» delle parti e sul punto pare invero che non sia revocabile in dubbio che «parte debole» debba essere ritenuto il cittadino ricorrente e non certo la pubblica amministrazione, alla cui condotta – peraltro – è da attribuirsi la necessità del giudizio (agli atti del pretore vi era infatti copia del ricorso proposto dal cittadino, *ante causam*, al prefetto perchè questi annullasse il verbale di contravvenzione);

che la compensazione delle spese ha determinato che il cittadino ricorrente abbia visto vanificato ogni effetto concreto della opposizione proposta: egli infatti avrebbe avuto convenienza a pagare la contravvenzione (lire 57.000), piuttosto che addossarsi il costo del relativo giudizio di opposizione (lire 500.000);

che non è esclusa l'ipotesi che il cittadino stesso (irriducibile) si faccia a ricorrere avverso alla richiamata sentenza solo per la questione delle spese;

che è il principio indiscutibile che il giudice debba amministrare la giustizia sempre e quando richiesto e non già quando lo ritiene opportuno;

che è fatto notorio che sentenze come quella che ha originato la presente interrogazione hanno la funzione di scoraggiare iniziative giudiziarie, che pur traggono origine da espresse previsioni di legge, che hanno la finalità precisa di tutelare i cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in relazione alla vicenda riferita;

se il Ministro ritenga di intervenire, con la sua autorevolezza, in sede di generale richiamo nei confronti dei magistrati, perchè siano accantonate ambizioni di amministrazione della giustizia, forse pragmatiche, ma non conformi alle aspettative di tutela che i cittadini hanno rispetto alla stessa.

(4-09499)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva che il provvedimento adottato dal pretore di Luino in ordine alla liquidazione delle spese di lite costituisce espressione del motivato convincimento del giudice, avverso il quale sono esperibili i rimedi previsti dall'ordinamento in sede giurisdizionale.

Trattandosi di provvedimento adottato nel rispetto delle norme vigenti, al Ministro è preclusa qualsiasi iniziativa riconducibile alle proprie prerogative istituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(3 agosto 1998)

CASTELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il giorno 24 maggio 1998 a Missaglia (Lecco) si terranno le elezioni per l'elezione diretta del sindaco;

che sul settimanale «La Gazzetta di Lecco» di lunedì 2 marzo, in un articolo firmato, veniva dichiarato che il suddetto giornale aveva ricevuto il *curriculum* del candidato sindaco dell'Ulivo e che esso risultava spedito da un fax sito nel liceo scientifico statale «Agnesi» di Merate;

che è da presumere che detto *curriculum* sia stato spedito, quanto meno, a tutti i *media* locali;

che il fatto appare di eccezionale gravità, in quanto la scuola non dovrebbe essere in ogni caso fucina di partigianeria politica;

che i già scarsi fondi pubblici non dovrebbero essere sperperati per fini non istituzionali,

l'interrogante chiede di sapere se al Ministro risulti quanto segue:

se il preside fosse a conoscenza del fatto;

se il preside abbia autorizzato la spedizione dei *curriculum;*

da chi, in caso contrario, sia partita l'autorizzazione;

chi abbia spedito materialmente i fax;

in che orario ciò sia avvenuto;

quali estranei abbiano accesso all'edificio scolastico e per quale motivo;

se all'interno del liceo «Agnesi» si faccia attiva propaganda politica in favore dell'Ulivo;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro nei confronti dell'autore di questo riprovevole episodio;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro affinchè questi episodi non si debbano più ripetere.

(4-09980)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – Il provveditore agli studi di Lecco, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti in merito all'episodio riferito dall'onorevole interrogante verificatosi presso il liceo scientifico «Agnesi» di Merate, riferisce che il fax è stato usato da un assistente amministrativo, alle ore 8,30 del 25 febbraio 1998, per trasmettere a tre giornali locali delle notizie riguardanti il candidato sindaco di Missaglia, esponente dell'Ulivo.

La suddetta trasmissione è stata autorizzata dalla responsabile amministrativa la quale ha affermato di non essere entrata nel merito del documento, ma di aver invitato il collega a versare il corrispettivo del costo, lire 4.000, sul conto corrente dell'amministrazione provinciale.

È infatti abitudine, presso il liceo in parola, consentire al personale di usare le attrezzature in dotazione come fax, telefono o macchine fotocopiatrici in casi di necessità ed urgenza per motivi personali.

Da quanto accertato quindi deriva l'estraneità al fatto del preside e l'impossibilità, per gli estranei, di accedere agli uffici amministrativi della scuola.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha comunque invitato il dirigente scolastico ad attivarsi affinchè, in futuro, non si debbano verificare altri episodi del genere.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(29 luglio 1998)

COSTA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nella zona di Melissano (Lecce) da più di venti giorni non è più possibile vedere Raiuno;

che nonostante le lamentele dei cittadini fatte pervenire alla sede RAI di Bari nessun intervento tecnico è stato effettuato per ovviare al guasto;

che tale situazione comporta notevoli disagi per la popolazione alla quale viene impedito di seguire le trasmissioni di Raiuno,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per fare in modo che velocemente si possa ovviare ai guasti sopra indicati al fine di permettere a tutti i cittadini italiani, compresi quelli di Melissano, di poter seguire le trasmissioni della rete nazionale.

(4-05717)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha significato che il comune di Melissano (Lecce) è regolarmente servito dall'impianto di Martina Franca che, nel periodo indicato, non ha subìto alcuna interruzione di servizio nè è stato oggetto di intereferenze da parte di emittenti private.

Del resto il verificarsi di un disservizio quale quello indicato nell'atto parlamentare cui si risponde avrebbe sicuramente provocato gravi problemi di ricezione e, quindi, lamentele anche da parte di utenti di molte altre località servite dal medesimo impianto, circostanza, questa, che nella vasta area interessata non si è verificata.

La predetta concessionaria ha, pertanto, significato che, anche sulla base degli accertamenti eseguiti, il modesto disturbo, che ha interessato per qualche giorno il segnale di Raiuno nella località di Melissano, possa essere stato prodotto dall'amplificatore di antenna di un utente.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(31 luglio 1998)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se sia al corrente di quanto denunciato dalla Confartigianato (in una elaborazione su dati della Sogei) in merito ai rimborsi IVA, periodo 1990-19 giugno 1996.

Secondo tali dati, pur con qualche eccezione (Molise e Lecce), i ritardi sono localizzati soprattutto al Sud. Risultano bloccati ben 25.000 miliardi con un ritardo in media di cinque anni per il Sud contro i due anni per il Nord.

Il primato negativo, secondo lo studio, spetterebbe a Siracusa, con quasi l'89 per cento del numero di pratiche giacenti ed oltre il 90 per cento di importi da rimborsare sul totale di quelli richiesti dalle imprese dal 1989. Seguono in questa negativa graduatoria Cagliari (87,7 per cento e 62,8 per cento) e Sassari (83,9 per cento e 44,4 per cento).

Ciò premesso l'interrogante chiede di sapere se, per evitare perdite alle imprese, che si ripercuotono anche sull'occupazione, non si intenda aderire alla richiesta del presidente della Confartigianato, Ivano Spallanzani, di «rendere conveniente l'uso del conto fiscale, elevando dal 10 al

20 per cento il limite riferito all'importo rimborsabile e far confluire sul conto fiscale anche il versamento di tutti gli oneri fiscali e parafiscali che gravano sulle imprese, in modo da elevare la base di commisurazione del 10 per cento».

(4-01813)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante relativamente al ritardo nell'effettuazione dei rimborsi IVA da parte di questa amministrazione ha chiesto un intervento sulla disciplina del conto fiscale nel senso di renderlo più conveniente «elevando dal 10 al 20 per cento il limite riferito all'importo rimborsabile» e di far confluire su di esso «anche il versamento di tutti gli oneri fiscali e parafiscali che gravano sulle imprese, in modo da elevare la base di commisurazione del 10 per cento».

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha rilevato che sulla base dei princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in data 9 luglio 1997 è stato emanato il decreto legislativo n. 241, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che i titolari di conto fiscale, in quanto contribuenti titolari di partita IVA, eseguono versamenti unitari relativi ad imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, come elencati nell'articolo 10 del decreto stesso, per i quali fino ad ora non era previsto il versamento tramite conto fiscale.

Con l'anzidetto decreto si è, pertanto, realizzato un ampliamento sia del tipo di imposta sia della natura delle somme riscosse tramite conto fiscale.

La sopracitata legge n. 662 del 1996 non ha, invece, disposto alcunchè in ordine all'elevazione del limite del 10 per cento stabilito dal comma 33, lettera *b)*, dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 istitutiva del conto fiscale.

Riguardo, poi, allo snellimento della procedura dei rimborsi IVA, si precisa che la materia è attualmente regolata dal combinato disposto degli articoli 30 e 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, così come modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè come integrato dai chiarimenti forniti dalle circolari n. 19 dell'11 agosto 1993 e n. 143 del 9 agosto 1994.

Inoltre, è opportuno evidenziare che il citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ha introdotto numerose misure semplificative, tra le quali spiccano, in particolare, le seguenti:

unificazione e razionalizzazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

possibilità di eseguire i pagamenti mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento;

possibilità di presentare le dichiarazioni per via telematica;

possibilità per il contribuente di compensare debiti di imposta e contribuenti.

È plausibile ritenere che l'attuazione di tali misure semplificative, soprattutto quella da ultimo menzionata, comporterà un effettivo snellimento della procedura dei rimborsi IVA che si tradurrà sicuramente in una decisiva riduzione dei tempi di svolgimento della procedura medesima.

Si precisa, infine, che l'eventuale compensazione dei crediti riguarderà solamente i debiti e crediti delle dichiarazioni correnti e non il pregresso.

Ciò posto, si evidenzia che il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha assicurato che sarà impegno dell'amministrazione finanziaria smaltire i rimborsi pendenti entro i due anni.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 luglio 1998)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella riunione del 28 luglio 1997 del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1997, n. 38 (ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare), il presidente senatore Massimo Brutti ha approvato, fra gli altri, i seguenti argomenti:

supplemento al n. 2 del Memorandum d'intesa n. 6 fra l'Italia ed il Brasile relativo all'aggiornamento della configurazione dei velivoli AMX del 1° e del 2° lotto allo *standard* del 3° lotto: onere per l'Italia lire 35 miliardi;

progetto di atto aggiuntivo per l'introduzione di modifiche a n. due banchi di prova motore oggetto del contratto n. 8257 di rep. del 27 novembre 1991 stipulato con la ditta Alcatel di Milano: onere lire 35 miliardi;

progetto di contratto a seguito di trattativa privata con la Finmeccanica spa, per l'esecuzione dello studio di fattibilità di una variante da ricognizione del velivolo AMX (recce/bda): onere lire 1.688.044.010;

progetto di atto aggiuntivo al contratto n. 3389 di rep. del 22 dicembre 1995 a trattativa privata con il raggruppamento temporaneo d'impresa Datamat spa ed Elettronica spa per il completamento e l'integrazione tra le stazioni di pianificazione missioni AMX e Tornado e Data Transfer Module degli stessi aeromobili: onere lire 896.202.000;

che alla voce n. 3 della tabella (cui l'allegato D/3 all'annesso 1 della nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa 1998, settembre 1997, settore investimento, programmmi di previsto finanziamento nel 1998, Aeronautica) figura l'assegnazione di 74 miliardi di lire al programma velivolo AMX;

che nelle assegnazioni di bilancio al Ministero dell'industria relative all'industria aeronautica una congrua somma è stata assegnata al programma AMX;

che nel 1984 il prototipo del velivolo da combattimento AMX andava distrutto presso l'aeroporto di Torino-Caselle, il pilota collaudatore, Manlio Quarantelli, riportava gravi ferite per le quali dopo alcune settimane spirava in un ospedale di Milano;

che su il «Corriere della Sera» del 3 dicembre 1997 è stato pubblicato un articolo a firma Gianfranco Simone dal titolo: «Da rottamare 73 caccia-bombardieri mai usati» ove fra l'altro è detto che «settantatrè cacciabombardieri costati 18 miliardi l'uno nel 1992 e tenuti in naftalina negli hangar saranno smontati e venduti a peso, in pratica buttati via...»;

che quanto pubblicato non è stato smentito;

che sulla vicenda dei velivoli AMX lo scrivente ha presentato fin dalla precedente legislatura numerosi atti ispettivi, fra i quali le interrogazioni 4-03808 del 22 gennaio 1997 e 4-04681 del 12 marzo 1997, alle quali il Ministro della difesa non ha fatto pervenire risposta;

che in sintesi, il Ministero della difesa ha pagato per lo sviluppo e la produzione degli aeromobili AMX prezzi del tutto sproporzionati alle caratteristiche ed alle prestazioni dei velivoli stessi, rivelatisi poi inaffidabili per ripetitivi problemi al sistema motopropulsivo e quindi inutilizzabili per cedimenti strutturali gravi, derivanti da errato calcolo progettuale e/o da negligente fabbricazione;

che invano è stato chiesto al Ministero della difesa quale penale fosse stata comminata alla ditta costruttrice (Finmeccanica spa) per tale grave inosservanza delle clausole contrattuali,

si chiede di conoscere:

se si ritenga che debbano essere rese note le conclusioni dell'inchiesta giudiziaria conseguente alla morte del pilota collaudatore Manlio Quarantelli;

se non si ritenga che la decisione dell'avvio della produzione di serie dei velivoli AMX fosse compatibile con le risultanze dell'inchiesta giudiziaria di cui al comma precedente;

i motivi per i quali non è stata comminata alcuna penale alla Finmeccanica spa, produttrice dei velivoli AMX, rivelatisi un totale fallimento, nonchè se non si ritenga di rendere noti nomi, grado ed incarico rivestito dagli ufficiali e/o dai funzionari i quali in dispregio all'elementare senso logico, non hanno provveduto a comminare tale penale ed hanno invece proposto ulteriori finanziamenti per i velivoli AMX:

se non si ritenga di rendere noti le conclusione dei verbali di collaudo relativi all'acquisizione da parte dell'Aeronautica militare dei velivoli AMX, nonchè nomi, gradi e qualifiche tecniche dei firmatari di tali verbali;

se, in attesa delle risultanze dell'inchiesta giudiziaria obbligatoriamente da avviare dopo le rivelazioni del «Corriere della Sera», non si ritenga doveroso che vengano sospesi gli effetti dei menzionati contratti e/o di ogni altra deliberazione di erogazione comunque riguardante l'aeromobile AMX.

(4-08814)

(9 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, si comunica quanto segue.

Le indagini sull'episodio nel quale perse la vita il pilota Manlio Quarantelli si conclusero con richiesta d'impromovibilità dell'azione penale, formulata dal pubblico ministero in data 29 ottobre 1984 e accolta dal giudice istruttore con decreto del 7 febbraio 1986.

Il pubblico ministero richiamò, nella sua richiesta, le conclusioni cui era pervenuta la commissione d'inchiesta, alla luce delle quali l'incidente di volo del velivolo «AM - X A01» dovette considerarsi imputabile «essenzialmente ad un errore, peraltro incolpevole, del pilota del velivolo prototipo».

Si comunica, altresì, che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha disposto l'iscrizione della presente interrogazione al modello 45 con il n. 1606/98 N.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(3 agosto 1998)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che gli uffici postali di Santa Lucia sopra Contesse, frazione di Messina, e di Olivarella, frazione di Milazzo, sono stati oggetto di rapina, rispettivamente, il 21 giugno 1996 ed il 6 giugno 1997;

che, a seguito di tali eventi, i suddetti uffici sono stati chiusi al pubblico per lavori;

che a tutt'oggi perdura il disagio degli abitanti di due frazioni decentrate e quindi a notevole distanza dal più vicino ufficio postale,

si chiede di conoscere:

il programma di ristrutturazione degli uffici postali menzionati in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso l'Ente poste per accelerare procedure e lavori allo scopo di far cessare al più presto lo stato di disagio delle locali popolazioni.

(4-06983)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che l'agenzia di Santa Lucia sopra Contesse ha sospeso la sua attività a causa di una rapina, nel corso della quale sono stati arrecati notevoli danni alla sportelleria.

I malviventi, infatti, avevano danneggiato con un cavo d'acciaio munito di gancio la porta d'ingresso dotata di vetri antisfondamento e avevano rimosso la griglia sovrastante il bancone degli sportelli per il pubblico.

I competenti organi della società hanno disposto tempestivamente l'esecuzione dei lavori di ripristino e pertanto l'agenzia è stata riaperta al pubblico in data 14 luglio 1997.

Per quanto attiene l'agenzia di base di Olivarella, nella quale i rapinatori per perpetrare l'atto delittuoso hanno sfondato con una *jeep* la struttura del balcone ad alto livello di sicurezza, i lavori di ripristino si sono rivelati più complessi per cui l'ufficio è stato riattivato il 9 settembre 1997.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(7 agosto 1998)

GIARETTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria per le classi 19/A (diritto ed economia) e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia);

che tale provvedimento appare contraddittorio con il recente decreto ministeriale approvativo della tabella didattica nazionale della facoltà di scienze politiche, che prevede un ampio numero di esami di diritto, economia, filosofia e psicologia, e che al contrario la tabella della facoltà di giurisprudenza ha eliminato l'insegnamento di economia politica e nonostante questo permane la possibilità dei laureati in detta disciplina di accedere all'insegnamento della classe 19/A,

si chiede di sapere se non si intenda modificare detto decreto ministeriale nel senso di consentire l'accesso dei laureati in scienze politiche ai concorsi sopra richiamati, tenendo conto del fatto che la laurea in scienze politiche è l'unica che prevede un equilibrato ed esteso insegnamento delle materie giuridiche ed economiche.

(4-07976)

(9 ottobre 1997)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, del Ministro della pubblica istruzione, concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 334 del 1994 recante classi di concorso a cattedra e a posti nelle scuole e istituti di istruzione secondaria, è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A (diritto ed economia) e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia);

che la conferenza permanente dei presidi delle facoltà di scienze politiche, all'unanimità, ha espresso la sua contrarietà al merito del provvedimento: vengono infatti ulteriormente limitati, senza una valida giustificazione, gli spazi di collocamento nella didattica dei laureati in scienze politiche, spazi già molto ristretti;

che il provvedimento inoltre è viziato sotto il profilo della legittimità per contraddittorietà con il recente decreto ministeriale 5 novembre 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approvativo della tabella didattica nazionale della facoltà di scienze politiche;

che la suddetta tabella, infatti, prevede:

a) un ampio numero di esami di diritto pubblico e privato, nonchè di economia, tale da consentire un'adeguata formazione scientifica per l'insegnamento nelle scuole medie superiori del diritto e di economia;

b) un ampio numero di esami filosofici e di psicologia, tale da garantire una preparazione adeguata per l'insegnamento delle discipline della tabella 36/A;

che si tratta, inoltre, di una scelta viziata per disparità di trattamento in quanto rimangono ammessi alle due classi di concorso i laureati in possesso di titoli affini quali le lauree in giurisprudenza, economia (19/A) o scienze delle comunicazioni (36/A),

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda procedere ad un riesame ed alla correzione del provvedimento, eventualmente ammettendo i laureati in scienze politiche alle due classi di concorso 19/A e 36/A subordinatamente al superamento di esami di discipline giuridiche o economiche o, per la classe 36/A, filosofiche.

(4-08123)

(28 ottobre 1997)

TONIOLLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che risulta che con decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, è stata disposta la cancellazione della laurea in scienze politiche dai titoli di accesso alle classi di concorso 19/A (diritto ed economia) e 36/A (filosofia, pedagogia e psicologia); tali classi si riferiscono alle scuole ed istituti di istruzione secondaria;

che dopo la riforma della facoltà di scienze politiche, articolata in cinque indirizzi biennali di specializzazione, il *curriculum studii* prevede un primo biennio propedeutico con l'obbligatorietà di esami di economia, di diritto e di storia che sono alla base di ogni approfondimento nelle relative discipline; nessun'altra facoltà ha, ad esempio, altrettanti insegnamenti economici come la facoltà di scienze politiche;

che il provvedimento di cui si tratta è viziato sotto il profilo della legittimità in quanto palesemente in contrasto con il recente decreto ministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 novembre 1995 che ha approvato la tabella didattica nazionale della facoltà di scienze politiche; tale tabella, infatti, prevede:

un ampio numero di esami di diritto ed economia, così da assicurare una congrua preparazione per l'insegnamento del diritto e dell'economia nelle scuole medie superiori;

un numero di esami filosofici e psicologici così da assicurare una congrua preparazione per l'insegnamento della disciplina di cui alla tabella 36/A;

che per inciso, ma anche per evidenziare l'inopportunità e l'incoerenza, si ricorda che la recente riforma della tabella della facoltà di giurisprudenza ha eliminato l'insegnamento di economia politica tra quelli obbligatori, eppure risultano ammessi alle due classi di concorso i laureati in giurisprudenza,

si chiede di sapere se, in considerazione della maggiore specificità degli insegnamenti e delle loro affinità comparate, impartiti nella facoltà di scienze politiche, rispetto a quelli della facoltà di giurisprudenza per la tabella 19/A e della facoltà di scienze della comunicazione per la tabella 36/A, in ordine alle rispettive classi di concorso, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover correggere il provvedimento attuato con decreto ministeriale e offrire così ai laureati in scienze politiche pari opportunità rispetto a quella offerta ai laureati di altre facoltà relativamente più «sprovveduti» in termini di competenza specifica o affine.

(4-07941)

(8 ottobre 1997)

RISPOSTA (*). – Il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre nelle scuole secondarie di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni attualmente raggruppate nel testo coordinato emanato con decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39), prevede l'esclusione della laurea in scienze politiche quale titolo di accesso alle classi di concorso 19/A (discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Si precisa che tale decisione è stata adottata da questa amministrazione dopo ampie e approfondite valutazioni nelle sedi tecniche competenti (ispettori tecnici degli specifici settori scolastici e commissione paritetica Ministero della pubblica istruzione-Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologia, costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168 del 1989), appositamente previste dalla normativa vigente al fine di realizzare ogni opportuna forma di intesa e di coordinamento tra i diversi gradi di istruzione.

Sul provvedimento in questione è stato acquisito, inoltre, anche il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione della laurea in scienze politiche quale titolo previsto per l'accesso alla classe di concorso 36/A, si precisa che gli insegnamenti che fanno parte di detta classe di concorso richiedono specifiche conoscenze, che hanno indotto gli esperti del settore a prevedere adeguati piani di studio nei titoli idonei all'accesso, che comprendano esami nelle discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche.

La laurea in scienze politiche non potrebbe, comunque, garantire le suddette specifiche conoscenze, in quanto il corso di studi prevede cinque diverse specializzazioni: indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale, e ciascuno di detti indirizzi è carente in qualche disciplina.

Le suddette considerazioni hanno valore anche per quanto riguarda l'accesso alla classe sono richiesti specifici esami di economia politica, politica economica, economia aziendale e statistica economica per le lauree di indirizzo privato, diritto amministrativo e diritto commerciale per le lauree di indirizzo economico.

Si fa presente che detta esclusione, ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, produrrà i suoi effetti solo nei riguardi di coloro che conseguono la laurea in scienze politiche successivamente all'anno accademico 2000-2001, e, pertanto, non verranno in alcun modo disattese le aspettative di coloro che si laureeranno entro tale data.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(29 luglio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante, nella lotta all'evasione del canone la RAI ha escogitato la formula del «canone ereditario», ossia da ora in avanti gli esattori dell'URAR (l'Ufficio registro abbonamenti radio-Tv di Torino) daranno per scontato che figli, coniugi o parenti stretti, alla morte di un loro congiunto, vengano in possesso del suo apparecchio televisivo e di conseguenza addebi-

teranno loro automaticamente il canone della persona estinta, l'interrogante chiede di conoscere:

come si possa dare per scontato che alla morte di un abbonato i congiunti debbano venire in possesso del suo apparecchio televisivo;

come si comporterebbero gli esattori dell'URAR nel caso in cui l'abbonato estinto avesse una pluralità di eredi;

se non si ritenga opportuno intervenire per impedire che il canone RAI divenga ereditario, al fine di tutelare i diritti dei cittadini contribuenti che potrebbero essere costretti a pagare un abbonamento per l'utilizzo di un apparecchio televisivo che in realtà non possiedono.

(4-08296)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che gli esattori dell'URAR (Ufficio del registro abbonamenti radio-TV di Torino) danno per scontato che figli, coniugi o parenti stretti, alla morte di un loro congiunto, vengano in possesso del suo apparecchio televisivo vedendosi addebitare automaticamente il relativo canone, chiede di conoscere «se non si ritenga opportuno intervenire per impedire che il canone RAI divenga ereditario».

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in caso di decesso dell'abbonato, gli eredi sono tenuti al pagamento del relativo canone, a meno che non abbiano dato comunicazione di cessazione dell'uso dell'apparecchio; l'abbonamento, peraltro, è valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonamento deceduto abbia regolarmente pagato il canone.

Il Ministero delle comunicazioni, per quanto di competenza, ha rilevato, tra l'altro, che, nel caso in cui l'erede fosse già titolare di un abbonamento, il sopravvenuto possesso dell'apparecchio del *de cuius* non comporterà alcun obbligo supplementare in capo all'abbonato, fermo restando che, ove l'erede non titolare di un proprio abbonamento non intenda proseguire nel possesso dell'apparecchio, potrà dare disdetta dell'abbonamento stesso, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.

Si osserva, infine, che, in presenza di coeredi dell'abbonato deceduto, il pagamento del canone si configura come un'obbligazione di natura sociale, ai sensi dell'articolo 1292 e seguenti del codice civile, per cui l'URAR può richiederne legittimamente l'adempimento ad uno di essi.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(27 luglio 1998)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), ha istituito i centri di servizio sociale per adulti (CSSA) e, ad oggi, sono 52 quelli operanti sul territorio nazionale;

che l'attività di questi Centri si esplica in molteplici interventi trattamentali e risocializzanti, sia all'interno degli istituti penitenziari che sul territorio, per quei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione e ad altri benefici di legge, nell'ambito di territori ampi, spesso disagevoli e ad alto tasso di criminalità;

che il Centro di servizio sociale per adulti di Milano opera con gli utenti residenti e/o presenti nel territorio delle province di Milano e Lodi e collabora con gli istituti di pena di Milano, San Vittore, Milano Opera, Monza e Lodi;

che la dotazione organica prevista per il CSSA, in base alle piante organiche del 1993, è di 726 assistenti sociali, organico che sta per essere completato con l'immissione dei vincitori e degli idonei dell'ultimo concorso;

che la pianta organica del CSSA di Milano, rispetto agli assistenti sociali, è ferma al 1984, già largamente sottostimata al momento dell'approvazione e mai rivista alla luce delle normative sopravvenute; dei 30 assistenti sociali della suddetta pianta organica solo 14 sono attualmente operanti a tempo pieno, 3 sono stati autorizzati al lavoro *part-time,* 2 unità sono assenti per maternità;

che con l'ultimo concorso per assistenti sociali coordinatori, nel luglio 1997, sono state assegnate 17 unità, di cui 9 hanno preso servizio e 6 sono state già trasferite a una sede distaccata; a copertura dei 14 posti, rimasti vacanti con l'ultima immissione di personale, il 1º dicembre 1997 sono stati assegnati 10 assistenti sociali risultati idonei all'ultimo concorso, di cui 4 hanno preso servizio;

che diversamente da altri centri la nuova determinazione delle piante organiche (decreto ministeriale del 1997) prevede, per il CSSA di Milano, un numero di assistenti sociali coordinatori immutato rispetto al precedente decreto ministeriale del 1984, nonostante il rapporto tra assistenti sociali e carico di lavoro indichi la necessità di maggiore personale;

che nel CSSA di Milano, da sempre, ma in particolare dopo l'ottobre 1991 (data di immissione dei 24 vincitori e idonei del penultimo concorso per assistenti sociali coordinatori), si sono registrati 11 trasferimenti, 5 dimissioni, 4 distacchi: una mobilità cui non hanno fatto seguito le necessarie sostituzioni del personale, se non attraverso l'invio, dal mese di novembre 1997, di 3 assistenti sociali in missione da tre centri della Lombardia (Como, Pavia, Brescia), per 3 mesi e a tempo parziale;

che rispetto all'organico delle qualifiche direttive per il CSSA di Milano sono previsti il direttore e tre vice direttori; attualmente è in servizio il solo direttore; tra il 1992 e il 1996 sono stati immessi in servizio e trasferiti o distaccati tre vice direttori; a fronte di tale situazione

è stato incaricato dal 15 settembre 1997, a tempo parziale, un direttore, in forza anche al provveditorato regionale;

che nel 1996 i soggetti seguiti dai CSSA nazionali, nel corso delle misure alternative (affidamento al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata, libertà controllata), sono stati ben 15.299 (di cui 1.056 nel solo Centro di Milano);

che nel 1996 gli altri interventi di osservazione e trattamento intramurale e le inchieste di servizio sociale per soggetti in libertà o perchè ristretti in altri istituti di competenza di altri CSSA, secondo dati nazionali, sono stati ben 2.644, complessivamente il carico di lavoro, nel 1996, è stato di 11.859 casi;

che le condizioni logistiche del CSSA di Milano sono da sempre estremamente precarie e insufficienti per l'attuale personale in organico;

che il CSSA di Milano è molto carente dal punto di vista della strumentazione informatica, ormai in dotazione in quasi tutti gli uffici della stessa amministrazione (istituti penitenziari e provveditorati regionali) esistono solo due *computer* di recente assegnazione e la maggior parte del lavoro tecnico e amministrativo è svolto manualmente e con l'utilizzo di tre macchine da scrivere elettroniche;

che il Centro di Milano, unico, insieme a quello di Mantova, tra i CSSA d'Italia, è rimasto escluso, per decisione del provveditorato regionale, dalla fruizione dei buoni pasto secondo i criteri di assegnazione utilizzati dagli altri provveditorati regionali;

che alla luce della situazione sopra descritta è evidente come il CSSA di Milano viva ormai una grave condizione di disagio, tale da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e inficiare l'operatività del servizio, rischiando di trovarsi impreparato a gestire il futuro aumento di carico di lavoro e di personale,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che nella determinazione delle piante organiche (decreto ministeriale del 1997), il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria abbia previsto ampliamenti d'organico solo per alcuni CSSA, senza considerare i carichi di lavoro dei singoli servizi;

se per il CSSA di Milano sia stato predisposto (o si intenda predisporre) un piano di interventi *ad hoc*, che miri alla risoluzione dei diversi problemi del servizio;

se si intenda prevedere un adeguamento dell'organico, con relativo incremento di infrastrutture, attrezzature, mezzi e personale di supporto;

se sia stato individuato per il personale del servizio sociale il carico di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente;

se sarà previsto uno specifico piano di informatizzazione;

se si intenda prevedere l'incremento del personale del servizio sociale, che possa garantire la stabilità di permanenza nel servizio;

se la mobilità in uscita dal CSSA di Milano sia stata coperta da immissione di nuovo personale o da personale proveniente dai CSSA con personale in esubero;

se risulti in via di soluzione il problema dei buoni-pasto non assegnati al CSSA di Milano e Mantova.

(4-09014)

(18 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del profilo professionale di assistente sociale coordinatore, rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1997, per effetto dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 novembre 1993, n. 537, è pari a 732 unità.

In sede di ripartizione del suddetto contingente, attuata con decreto ministeriale 31 luglio 1997, la dotazione organica del CSSA di Milano, in relazione ai carichi di lavoro rilevati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della predetta normativa, è stata confermata in 30 unità.

Allo stato, non risulta personale in esubero, rispetto alla dotazione organica, negli altri centri della Repubblica.

Con l'assegnazione dei vincitori e degli idonei del penultimo concorso, il competente ufficio aveva provveduto alla copertura dell'organico del centro.

Tuttavia, nel corso dell'ultimo quinquennio, si sono verificate 6 cessazioni dal servizio a vario titolo e sono stati disposti 5 trasferimenti, di cui 2 per servizio e in applicazione della legge n. 104 del 1992 e 3 in seguito ad interpello.

Pertanto, in occasione dell'assegnazione dei vincitori dell'ultimo corso a 126 posti di assistente sociale, l'ufficio del personale dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto a destinare al centro di Milano 17 nuovi assunti e 2 unità con maggiore anzianità al fine di integrare l'organico, tenendo conto che 9 unità, che da anni aspiravano ad un trasferimento, sono state o sono in procinto di essere accontentate.

Poichè non tutte le unità assegnate hanno assunto servizio, con succcessivi provvedimenti è stata prevista via via l'integrazione delle vacanze in organico mediante l'ammissione in servizio dei candidati idonei del medesimo concorso. Tutto ciò ha peraltro comportato la movimentazione dei vincitori aspiranti a sedi più ambite.

Ne è scaturito un vasto movimento di personale che, inevitabilmente, ha causato una evidente, seppure transitoria, difficoltà operativa.

In tale contesto il provveditore regionale di Milano ha ritenuto necessario diramare un interpello regionale al fine di reperire personale di servizio sociale, in forza negli altri centri della circoscrizione e disponibile ad un incarico di missione nella sede milanese.

Inoltre, l'ufficio centrale del personale ha adottato un provvedimento di distacco nei confronti di un assistente sociale coordinatore in servizio al CSSA di Reggio-Emilia, resosi disponbile ad un incarico senza oneri per il centro in questione.

È auspicabile che, entro breve, le problematiche del CSSA di Milano possano essere superate, anche per effetto della recente entrata in vigore della legge n.165 del 1998 (cosiddetta Simeone), che all'articolo 6, prevede un aumento della dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria, nella misura di 684 unità di personale di servizio sociale di settima qualifica funzionale e di 140 unità di operatori amministrativi.

In relazione al quesito di cui al punto *e),* si rappresenta che è previsto uno specifico piano di informatizzazione di tutti i centri di servizio sociale per adulti, inserito nel progetto di evoluzione globale del sistema informativo penitenziario, recentemente approvato dall'Autorità per l'informatica. I lavori di analisi e progettazione del nuovo sistema inizieranno entro breve.

Per quanto concerne, in particolare, la dotazione di apparecchiature informatiche, si fa presente che nel corrente esercizio finanziario la direzione del centro di Milano verrà autorizzata all'acquisto di altri 3 *personal computer.*

In ordine all'ultimo quesito posto nella interrogazione che si riscontra, si rappresenta che i dipendenti in forza al CSSA di Milano, in analogia con altro personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non fruiscono di buoni pasto, in quanto hanno facoltà di avvalersi del servizio mensa gratuito come da disposizioni emanate con lettera circolare n. 54311 del 30 aprile 1997 in conformità alle condizioni di attribuzione previste dall'articolo 4 dell'accordo per la concessione di buoni pasto, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali in data 30 aprile 1996.

Infine, si fa presente che l'amministrazione penitenziaria è ben consapevole anche dell'inidoneità e dell'inadeguatezza dell'immobile attualmente utilizzato come sede del Centro in argomento.

Al riguardo si comunica che, sin dal marzo 1996, il competente ufficio del Dipartimento ebbe a disporre l'avvio della trattativa per la locazione di altra più funzionale sede in ambito privato.

Tale trattativa, peraltro, non si è risolta positivamente perchè la proprietà, in sede di perfezionamento contrattuale, non ha inteso aderire alla riduzione del canone apportata dall'ufficio tecnico erariale per il rilascio del prescritto visto di congruità.

Nelle more delle ricerche di un unico immobile che possa risolvere i problemi logistici del CSSA di Milano, è tuttora in corso una trattativa per mantenere temporaneamente l'attuale sede, acquisendo contestual-

mente in locazione un appartamento attiguo da utilizzare per ampliare gli uffici.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(3 agosto 1998)

MONTELEONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che lo stato di abbandono e di fatiscenza in cui versa l'istituto alberghiero di Pisticci (Matera) è stato più volte denunciato dall'interrogante e segnalato al sindaco di Pisticci e al presidente della provincia di Matera senza alcun riscontro;

che lo stesso responsabile dell'istituto, lamentando atti vandalici al patrimonio scolastico, ha più volte chiesto al comune di Pisticci di installare protezioni metalliche al fine di evitare l'intrusione di ignoti;

che lo stesso istituto si presenta in pessime condizioni igieniche;

che tale stato di degrado è stato inutilmente segnalato dal coordinatore della scuola all'ufficio tecnico comunale di Marconia e agli assessorati comunali ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione;

che all'insufficienza dell'ordinaria amministrazione per l'edificio scolastico suddetto si aggiunge anche l'impossibilità di utilizzare, in alcune classi, la stessa energia elettrica;

che per lo stesso servizio anti-incendio occorre verificare al più presto l'osservanza delle nuove norme sulla sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare gli attuali disagi nello svolgimento dell'attività scolastica, assicurando allo stesso istituto decoro, condizioni igieniche e sufficiente sicurezza per gli studenti ed il personale docente e non.

(4-10527)

(8 aprile 1998)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e, premesso che la normativa vigente delega agli enti locali ogni competenza in materia di edilizia scolastica e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Il provveditore agli studi di Matera segue con attenzione le problematiche legate alla sede coordinata di Marconia dell'istituto alberghiero di Pisticci, che necessita di interventi ordinari sulle strutture esistenti al fine di poter garantirne uno stato di sufficiente efficienza, con l'adeguamento alle norme di sicurezza e la protezione contro l'intrusione di ignoti.

Non risulta invece che l'istituto in parola presenti pessime condizioni igieniche nè che in alcune classi sia impossibile utilizzare l'energia elettrica.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale continuerà ad attivarsi presso gli enti locali suddetti ed a seguire l'evolversi della situazione riferendo in proposito a questa amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(29 luglio 1998)

NOVI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante, il giorno 2 ottobre 1996 l'avvocato Lucio Varriale ha presentato al commissariato di polizia del rione San Paolo di Napoli il seguente esposto:

«Spett.le commissariato di polizia di Stato – San Paolo.

Il sottoscritto avvocato Lucio Varriale, nato a Napoli il 4 settembre 1947, nella qualità di presidente della società Themis spa General insurance company di Atene e domiciliato presso lo studio del rappresentante fiscale dottor Michele Rocco in Napoli, al centro direzionale isola G/1,

ESPONE

È bene premettere, per l'ipotesi che si va prospettando, che il sottoscritto per la sua attività è negli ultimi tempi all'attenzione della stampa, soprattutto quella sportiva, in quanto la società Themis è *sponsor* della Posillipo pallanuoto ed anche perchè la stessa sta ottenendo un discreto successo commerciale sia in Grecia che in Italia.

Orbene, circa un mese fa, tale Geremicca, di cui ignoro il nome, presentatosi come giornalista del settimanale 'La voce della Campania", mi chiese un appuntamento dopo essersi accertato presso la Gesecedi (Consorzio per la gestione dei servizi del centro direzionale) di cui sono il vice presidente se le autovetture in dotazione al Consorzio fossero state assicurate con la compagnia Themis.

Invitato negli uffici del centro direzionale del rappresentante fiscale della società, al quinto piano, il Geremicca mi intervistò, raccolse ampia documentazione sia sui riconoscimenti riferiti alla mia attività svolta in Grecia ed in Italia sia alla altrettanto intensa attività contro il crimine organizzato, si complimentò e mi chiese, quasi al termine dell'intervista, se avessi prima di allora fatto della pubblicità sul suo giornale e gli risposi di no; ma lo stesso mi consigliò di dare una mano al giornale del Sud. Forse non saprei riconoscere il Geremicca, anche se ricordo che era magro e mal vestito.

Alcuni giorni dopo ricevetti diverse telefonate (circa due-tre) che mi preannunciavano una visita da parte di una persona che sarebbe ve-

nuta sempre a nome de 'La voce della Campania". Poichè ero sempre fuori Napoli e questa persona sempre più infastidita, la invitai nella prima mattinata negli uffici del rappresentante fiscale della società Themis.

Non ricordo se era giovedì o venerdì, alle ore 8 circa, una persona diversa da quella che si era presentata come tale Geremicca si presentò mentre entravo nell'androne del palazzo dell'isola G/1 del centro direzionale. Notai che vi era una donna al suo fianco che alla mia vista si allontanò, mi si avvicinò e ci recammo nello studio al quinto piano. Mi spiegò brevemente che era opportuno considerare la pubblicità che la società Themis faceva, dare una mano anche a questo giornale che portava avanti gli interessi della Campania e del Sud in genere.

Molti imprenditori avevano trovato conveniente questa collaborazione e lo stesso Ferlaino, per restare nell'ambito sportivo, dopo molti contrasti con il giornale ne era entrato nella proprietà attraverso Boldoni e si era chiarito tutto.

Considerata la mia indifferenza, con tono minaccioso proseguì dicendo che il giornale era stimato da molti procuratori della Repubblica e dalle forze dell'ordine dai quali avevano collaborazioni e notizie e che il loro giornale aveva una diffusione capillare specialmente in certi ambienti giudiziari.

Capii l'antifona e gli spiegai che non ero il responsabile dell'attività pubblicitaria della società ma che se ne occupava il rappresentante fiscale al quale avrei segnalato la cosa. Nel frattempo, poichè avevo fretta continuammo la chiacchierata in ascensore e poi andai via.

Circa quindici giorni orsono, ricevetti alcune telefonate che mi definivano uno stupido, che per pochi milioni non spesi in pubblicità avrei capito a breve l'errore.
(... *omissis* ...)

Preoccupato e consigliatomi con più persone, con la presente sporgo formale denunzia-querela a tutela del sottoscritto, delle forze dell'ordine, della procura della Repubblica e dello stesso giornale 'La voce della Campania" nei confronti delle persone che eventualmente saranno identificate.

Eventuali altri particolari o fatti che dovessero confermare un'ipotesi di tentata estorsione nei miei riguardi saranno segnalati alla VS attenzione. In caso di archiviazione chiedo di essere avvisato come per legge»,

si chiede di sapere quali iniziative siano state prese per chiarire la veridicità dei gravissimi comportamenti estorsivi che sarebbero stati posti in essere.

(4-02474)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata, la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha comunicato che il procedimento n. 5669/97/R, avente ad oggetto l'esposto presentato da Varriale Lucio, è stato definito con richiesta di archiviazione.

Al riguardo è stato precisato che il Varriale ha depositato atto di remissione della querela presentata con riferimento ad alcuni articoli pubblicati sul periodico «La voce della Campania» e che tale remissione è stata accettata dai querelati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

PALOMBO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'articolo 30, comma 1, del disegno di legge collegato alla finanziaria «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», autorizza, a decorrere dal 1º gennaio 1998, l'Ente poste italiane alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio, alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari e ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva;

che l'affidamento all'Ente poste italiane di ulteriori compiti di distribuzione e vendita appare quantomeno fuori luogo, vista l'attuale totale incapacità di adempiere alle funzioni che gli sono proprie anche solo nel «vago» rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità;

che un tale intento non può trovare giustificazione nel tentativo di ripianare il *deficit* di un ente che si presenta sempre più oneroso nonostante i ripetuti aumenti tariffari;

che già lo scorso anno è fallito il tentativo di attribuire ulteriori funzioni all'Ente poste, ed in particolare quelle bancarie, sia per l'opposizione delle banche, sia per la valutazione di «inopportunità» di una tale iniziativa;

che l'attività dei tabaccai verrebbe così gravemente compromessa sia per l'eccessiva parcellizzazione del mercato, sia per l'annullamento della loro immagine di esercizi al servizio dello Stato e del cittadino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno rivedere la suddetta «previsione di un ampliamento delle fonti di ricavo», intraprendendo invece valide iniziative per rendere efficiente ed economica l'attuale attività dell'Ente;

quali provvedimenti si intenda assumere per escludere qualsiasi tipo di soluzioni che gravano onerosamente sulla categoria dei tabaccai.
(4-08495)

(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, premesso che l'attribuzione agli uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa amministrazione per ovviare a quanto lamentato.

In proposito, la competente amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste italiane spa, è operativa dal 10 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Inoltre, il Dipartimento delle entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse autmobilistiche siano demandati alle regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa ade-

sione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. Il Dipartimento delle entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(3 agosto 1998)

PALOMBO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'Ispettore superiore Gioso Pirolozzi, comandante della Polizia Penitenziaria c/o la Casa Circondariale di Velletri è stato eletto consigliere comunale nella lista di Alleanza Nazionale di Velletri il 27 aprile 1997;

che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, con la nota del 5 giugno 1997, l'Amministrazione ha ritenuto incompatibile tale posizione con quella di addetto al carcere circondariale e ne ha disposto il trasferimento alla casa circondariale di Latina prima, ed a quella di Regina Coeli in Roma, con contestuale distacco c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma;

che la suddetta norma dispone che il personale di Polizia di Stato, candidato alle elezioni politiche ed amministrative non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato;

che tale norma non può essere estesa a tutti i corpi di polizia, in generale perchè, trattandosi di disposizioni dirette a comprimere dei diritti espressamente riconosciuti, esse sono di stretta interpretazione, ed in particolare perchè la Polizia Penitenziaria, peraltro non palesemente considerata come destinataria della norma, non esercita attività operativa ma solo una attività di vigilanza, con la quale non può certo incidere negativamente sul mandato affidatogli per volontà dei cittadini;

che l'articolo 27 della legge n. 816 del 1985 prevede che i consiglieri comunali e provinciali che siano i lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimento d'autorità durante l'esercizio del mandato consiliare;

che il suddetto Ispettore, lungi dall'essere utilizzato per la sua esperienza e per la qualifica rivestita come responsabile del Nucleo Regionale Piantonamenti e Traduzioni del Lazio, viene costretto a trascor-

rere il proprio tempo nell'ozio con grave disagio ed offesa personale, condizione peraltro voluta e determinata dall'attuale dirigente;

che è stato presentato dall'interessato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nell'ottobre 1997 per l'annullamento della disposizione ministeriale su citata,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno far riesaminare il suddetto provvedimento al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità e, nel caso, disporne l'annullamento.

(4-08682)

(25 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato quanto segue.

Con decreto del 5 giugno 1997 l'ispettore Gioso Pirolozzi veniva trasferito della casa circondariale di Velletri a quella di Latina, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, in quanto risultato eletto consigliere al comune di Velletri.

La sede di Latina veniva individuata per essere maggiormente vicina alla sede di provenienza del dipendente.

Accogliendo una successiva istanza del Pirolozzi, veniva disposto il trasferimento del medesimo alla casa circondariale di Regina Coeli perchè prestasse servizio presso il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Roma.

Il predetto ispettore, sia per motivi familiari che di servizio (dal 22 dicembre 1997 è stato incaricato di svolgere attività di docenza al 141° corso di formazione per agenti in prova di polizia penitenziaria per 45 ore giornaliere) nonchè per aspetti legati alla sua funzione di consigliere comunale presso il comune di Velletri, è risultato, peraltro, scarsamente presente presso la citata sede di servizio.

Tenuto conto dei gravi motivi familiari prospettati dall'interessato, il competente ufficio dell'amministrazione penitenziaria con provvedimento del 21 maggio 1998 ha disposto il distacco del Pirolozzi presso la casa circondariale di Velletri per la durata di 60 giorni.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(4 agosto 1998)

PETTINATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, per beni culturali e ambientali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il progetto dello schema acquedottistico Ancipa in Sicilia prevedava la costruzione di un canale di gronda (in due lotti), lungo de-

cine di chilometri, collegato ad un sistema di traverse poste su tutti i torrenti dei monti Nebrodi che originano il fiume Simeto (il più grande fiume della Sicilia) per prelevarne le acque e riversarle nell'invaso di Ancipa (di proprietà dell'Enel), per fini idropotabili, irrigui ed idroelettrici;

che le opere del primo lotto (per un importo di 128 miliardi) vennero appaltate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel 1985 e successivamente trasferite all'Ente acquedotti siciliani; quelle del secondo lotto (per un importo di 122 miliardi) vennero finanziate all'Ente acquedotti siciliani dall'Agensud nell'ambito del secondo Piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

che esecutore delle opere è stato il raggruppamento di imprese Lodigiani-Cogei del gruppo Rendo;

che le opere di captazione ed il canale di gronda previsti nel primo e secondo lotto sono stati realizzati negli anni dal 1988 al 1990 in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche, pur ricadendo all'interno del Parco regionale dei Nebrodi e di aree vincolate ai sensi della legge n. 431 del 1985 (cosiddetta «legge Galasso»);

che le opere del secondo lotto sono state finanziate dall'Agensud ed appaltate dall'Ente acquedotti siciliani pur in presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione e della magistratura costituenti impedimento all'esecuzione dei lavori (sospensione dei lavori, sequestro dei cantieri, eccetera) ed il canale del secondo lotto (a tutt'oggi realizzato in minima parte) è stato incredibilmente costruito prima ancora di procedere all'affidamento dei lavori e durante l'esecuzione delle opere del primo lotto;

che la realizzazione di tali opere ha comportato ingenti danni ambientali e paesaggistici (distruzione di aree boscate, sconvolgimento di un esteso tratto del torrente Martello per la realizzazione di una traversa e di una enorme pista dentro l'alveo, modifiche dell'assetto dei luoghi attraverso consistenti sbancamenti, realizzazione di una condotta in gran parte su piloni visibile a decine di chilometri di distanza);

che la costruzione delle opere (in particolare della traversa sul torrente Martello - primo lotto) in violazione della legge n. 431 del 1985 ha portato alla condanna dei responsabili del raggruppamento di imprese esecutrici, con sentenza passata in giudicato (pretore di Bronte, 21 novembre 1991; corte di appello di Catania del 6 marzo 1993, n. 958; Cassazione, 21 dicembre 1993, n. 2672);

che con la sentenza di condanna è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi;

che il prossimo 3 dicembre inizierà dinanzi al tribunale di Palermo il processo nei confronti di politici, imprenditori e funzionari (Gunnella, Citaristi, Lodigiani, Rendo, Aricò, ex presidente dell'Ente acquedotti siciliani, Carmelo Conti, ex presidente dell'Ente acquedotti siciliani ed ex presidente della corte di appello di Palermo, eccetera)

per reati che vanno, a seconda dei casi, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, al falso, commessi nell'ambito dell'appalto delle opere dell'Ancipa;

che in tale procedimento come parte offesa è stato citato anche il Ministero del bilancio;

che il 4 ottobre 1993 l'assessorato al territorio e all'ambiente della regione siciliana ha negato definitivamente il rilascio del proprio nulla osta sia per il primo che per il secondo lotto dello schema acquedottistico Ancipa; nel provvedimento di diniego le opere sono definite in «radicale contrasto... con la regolamentazione posta, attraverso l'istituzione del Parco dei Nebrodi, a tutela dei valori ambientalistici e naturali, delle zone interessate da tale costruzione»; si esprimono inoltre «gravi perplessità» sull'effettiva utilità del completamento anche del solo primo lotto dell'opera «considerata tanto la probabile sospensione idroelettrica dell'invaso (di Ancipa), quanto la possibilità che la destinazione del medesimo ai soli fini idropotabili venga assicurata mediante il deflusso naturale delle acque del torrente Cutò, senza necessità di altre opere»;

che con decreto 1° dicembre 1992 del presidente dell'assemblea regionale siciliana è stata istituita una commissione d'indagine sul sistema acquedottistico dell'Ancipa che ha concluso i propri lavori il 29 giugno 1993, accertando fatti gravissimi, stigmatizzati da affermazioni come: «nel nostro caso si deve purtroppo aggiungere che si è operato con coscienza e volontà di procedere, anche in modo irregolare, confidando in possibili provvedimenti successivi in sanatoria»; «le varie autorità successivamente coinvolte nei vari procedimenti in sanatoria hanno dunque operato sotto l'indebita pressione costituita dalle opere in corso con tutto il contorno di interessi... ne deriva un quadro pesantemente negativo del modo con cui le varie funzioni pubbliche sono state esercitate in questa vicenda, e sono state (di fatto) coordinate, anche attraverso le numerose omissioni, per consentire che i lavori andassero avanti il più possibile, per quanto irregolarmente»;

che in attuazione delle gravi determinazioni cui è pervenuta la Commissione d'indagine dell'assemblea regionale siciliana:

i competenti uffici della regione siciliana avrebbero dovuto avviare un'inchiesta interna, volta ad accertare le responsabilità individuali di quanti, titolari di pubbliche funzioni, hanno concorso nell'omissione delle necessarie azioni di vigilanza e tutela;

il governo regionale avrebbe dovuto deliberare la costituzione di parte civile della regione siciliana nei procedimenti penali in corso e l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale;

l'Ente acquedotti siciliani avrebbe dovuto acquisire una consulenza al più alto livello possibile e su questa base individuare le responsabilità dell'impresa e di pubblici funzionari, attivando poi le necessarie azioni risarcitorie dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile;

si sarebbe dovuta esperire altra azione di responsabilità in ordine ai costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione;

l'Ente acquedotti siciliani per l'immediato avrebbe dovuto adottare i necessari provvedimenti per giungere alla risoluzione dei contratti di appalto relativi al primo e secondo lotto;

che della vicenda si è anche interessata la Commissione parlamentare antimafia in occasione della sua visita a Palermo il 19 maggio 1993;

che dalla procura generale presso la Corte dei conti è stato aperto procedimento per danni al pubblico erario;

rilevato:

che il 3 aprile 1996 il Presidente del Consiglio dei ministri Dini ha emanato l'ordinanza n. 2428, «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle provincie della regione siciliana», che ha integrato l'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995; essa prevede, senza alcuna motivazione, che «per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale relativi al primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa (compresa la traversa Martello) si applica il penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995», il quale prevede il silenzio-assenso nel breve termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza;

che di tale procedura intendono avvalersi l'Ente acquedotti siciliani e la regione siciliana per completare le opere del primo lotto dell'Ancipa e per attivare la captazione all'interno del Parco dei Nebrodi;

che la suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri è senza dubbio un provvedimento illegittimo in quanto, in contrasto con l'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, deroga a principi generali dell'ordinamento giuridico posti a tutela del paesaggio e dell'ambiente dall'articolo 9 della Costituzione e dagli articoli 14, comma 4, e 17, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (cfr. articolo 29 della legge n. 241 del 1990, che qualifica tali norme come principi generali dell'ordinamento);

che la suddetta ordinanza è altresì illegittima per i seguenti motivi:

non viene motivata la sottoposizione di quest'opera alle procedure d'urgenza, in contrasto con l'articolo 5, comma 5, della legge n. 225 del 1992;

è contraddittoria in quanto non tiene conto che nei considerata della precedente ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 si sottolineava che «gli interventi già in corso relativi alla realizzazione della diga di Blufi e al sistema acquedottistico Ancipa, terzo lotto, contribuiscono a risolvere in maniera definitiva l'approvvigionamento idrico per la città di Caltanissetta e per le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento» (cioè già nel 1995 era stato escluso che le opere del primo e del secondo lotto, successivamente inserite nell'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, potessero contribuire a risolvere l'emergenza idrica);

che in data 29 ottobre 1996 a Palermo è stato sottoscritto un protocollo di intesa programmatica tra il Ministero dei lavori pubblici, la regione siciliana e l'Ente acquedotti siciliani per completare le opere dello schema acquedottistico Ancipa ricadenti all'interno del Parco regionale dei Nebrodi in Sicilia ed investite proprio dalla sentenza della Cassazione;

che la firma di tale accordo è stata taciuta tanto all'opinione pubblica quanto al resto delle competenti autorità nazionali e regionali;

che il predetto protocollo di intesa programmatica è illegittimo in quanto elude il giudicato penale ed è perciò in violazione dell'articolo 1-*sexies,* comma 2, della legge n. 431 del 1985 in connessione con il principio del carattere personale e dell'intrasmissibilità della responsabilità penale, atteso che enti pubblici dovrebbero intervenire a modificare e completare opere che devono essere demolite a cura e spese delle imprese, cui viene invece riconosciuta (con detto protocollo) la possibilità di continuare i rapporti contrattuali originari stipulati con l'Agensud e poi trasferiti all'Ente acquedotti siciliani;

che il protocollo di intesa programmatica è stato sottoscritto in mancanza di ogni atto istruttorio dei competenti uffici regionali ed è privo di ogni preventiva verifica di fattibilità amministrativa dei provvedimenti necessari per mantenere gli impegni assunti in sede di protocollo ed appare, anche sotto tale profilo, illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e lesivo per il buon andamento dell'amministrazione;

che il protocollo di intesa è illegittimo perchè impegna le varie amministrazioni per scelte non praticabili (completamento del primo lotto all'interno del Parco dei Nebrodi) per esplicite disposizioni legislative (vincolo *ex* legge Galasso, legge regionale sull'inedificabilità delle aree boscate, eccetera) e disposizioni regolamentari che vietano la captazione di acque e la realizzazione di simili opere all'interno del parco e nelle aree di interesse paesaggistico-ambientale;

considerato:

che tutta la vicenda dell'Ancipa, dalla sospensione dei lavori disposta dal pretore di Bronte nel lontano 1989 alle condanne definitive della Cassazione del 1993, dall'avvio dei lavori della Commissione d'indagine dell'assemblea regionale siciliana sino alla definitiva istituzione del Parco regionale dei Nebrodi, è stata accompagnata da aspettative e insistenti voci in ordine ad una possibile sanatoria delle opere realizzate ed al completamento dei lavori in deroga ad ogni elementare principio di legalità;

che sull'Ancipa sono oggi in gioco interessi fortissimi per centinaia di miliardi connessi ad opere realizzate abusivamente e pagate (ma che devono essere demolite a spese delle imprese), ad opere che potrebbero essere ancora realizzate, alla liquidazione di lodi arbitrali per circa trenta miliardi in favore delle imprese, con evidenti conseguenze sul

piano delle responsabilità patrimoniali e dei danni alla pubblica amministrazione;

che il completamento delle opere ricadenti all'interno del Parco dei Nebrodi sarebbe finalizzato a sanare i lavori finora eseguiti e a tentare di aggirare ed annullare gli effetti delle sentenze di condanna, passate in giudicato, pronunciate dalla magistratura in danno delle imprese;

che, riducendo solo in minima parte l'attuale uso idroelettrico, l'invaso Ancipa è già idoneo a soddisfare i bisogni idropotabili che sono stati sino ad oggi utilizzati come motivazione per la realizzazione del canale di gronda all'interno del Parco dei Nebrodi;

rilevato altresì:

che a seguito della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri il presidente della regione ha nominato vice commissario governativo per le acque il professor Vincenzo Liguori, già commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani e titolare di rapporti professionali con imprese esecutrici di lavori nell'ambito dell'emergenza idrica;

che l'Ente acquedotti siciliani ha conferito una consulenza per la risoluzione della vicenda dell'Ancipa all'ingegner Aurelio Misiti, oggi presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici (organo competente a rendere pareri tecnici sull'Ancipa) e al professor Salvatore Indelicato dell'università di Catania, che ha avuto rapporti professionali con le imprese Lodigiani-Cogei ed addirittura è consulente delle stesse imprese proprio per il recupero ambientale delle opere abusive dell'Ancipa;

che al Ministro dei lavori pubblici dell'Ancipa si occupa l'ingegner Giuseppe Consiglio (cui il ministro *pro tempore* Di Pietro ha delegato la firma dell'accordo con la regione dello scorso 29 ottobre) che già nel 1987 era direttore centrale dell'Agensud (ente finanziatore delle opere) ed ancor di più realizzò la trattativa con le imprese Lodigiani-Cogei proprio per il primo lotto dell'Ancipa (oggi investito dalla sentenza di demolizione della Corte di cassazione), dal 1993 è commissario *ad acta* della soppressa Agensud e, per questa lunga permanenza in tale incarico, oggetto di atti parlamentari;

che presso la presidenza della regione opera un comitato tecnico scientifico nominato alcuni mesi fa dal Sottosegretario per la protezione civile Franco Barberi di cui fanno parte:

l'ingegner Ernesto Calcara, già responsabile della sede siciliana dell'Agensud, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria relativa ai lavori del Teatro Massimo di Palermo, oggi anche coordinatore dell'ufficio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile, organo che emette le ordinanze per accelerare l'*iter* delle opere idriche;

il predetto professor Vincenzo Liguori, che questa volta è stato scelto come esperto geologo;

il predetto ingegner Giuseppe Consiglio, dirigente del Ministero dei lavori pubblici;

il dottor Ugo De Dominicis, oggi direttore generale del servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e che ha rivestito importanti incarichi al Dipartimento del Mezzogiorno del soppresso Ministero ed al CIPE;

che la composizione del suddetto comitato rivela quantomeno evidenti incompatibilità di funzioni e conflitti di interessi,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile non ritengano doveroso annullare o revocare l'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, quantomeno nella parte dell'articolo 1, comma 3, in cui sottopone illegittimamente l'attuazione degli interventi relativi al primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa alla disciplina del penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga quantomeno opportuno provvedere alla immediata revoca del protocollo di intesa programmatica per il completamento delle opere dell'Ancipa sottoscritto lo scorso 29 ottobre con la regione siciliana e l'Ente acquedotti siciliani;

quali iniziative intenda assumere il Ministro per i beni culturali e ambientali affinchè, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, venga disposta la demolizione delle opere dello schema acquedottistico Ancipa costruite in assenza di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate ai sensi della legge n. 431 del 1985;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga ormai improrogabile l'avvio del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

se il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile non ritenga quantomeno opportuno provvedere con urgenza all'annullamento del comitato tecnico scientifico per l'emergenza idrica in Sicilia;

quali iniziative abbia assunto il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica per tutelare l'interesse dello Stato come parte offesa nel processo che inizierà il prossimo 3 dicembre dinanzi al tribunale di Palermo e quali provvedimenti risarcitori intenda adottare nei confronti dei responsabili dello sperpero di centinaia di miliardi per opere finanziate dallo Stato e che ora, per decisione inappellabile della Suprema Corte di cassazione, devono essere demolite;

se non ritengano, ognuno per la parte di propria competenza, urgente adottare atti decisi ed univoci per rimuovere il palese conflitto di interessi che coinvolge i funzionari a vario titolo preposti alla trattazione dell'emergenza idrica in Sicilia;

quali altre iniziative abbiano assunto o intendano assumere perchè tutta la vicenda dello schema acquedottistico dell'Ancipa venga ricondotta entro l'alveo della più rigorosa legalità.

(4-03416)

(13 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione generale della difesa del suolo, data la complessità della questione concernente lo schema acquedottistico Ancipa in Sicilia, ha fornito le seguenti particolareggiate informazioni.

Cenni geomorfologici e situazione idrologica

Le acque fluenti entro l'alveo del fiume Simeto hanno portate molto variabili sia nel tempo che nello spazio. Cio è imputabile sia al regime delle precipitazioni entro il bacino idrografico che alla presenza di sorgenti emergenti principalmente nel tratto mediano del suo corso. Il fiume deve le sue origini alla confluenza dei torrenti Cutò, Martello e Saracena i cui rispettivi bacini idrografici drenano parte del versante meridionale dei monti Nebrodi.

Il corso del fiume Simeto presenta nella zona di monte una direzione nord-sud e si snoda ai piedi del versante occidentale del monte Etna.

Il fiume è alimentato dalle acque superficiali provenienti quasi esclusivamente dalla sua sponda destra, oltre che dai bacini idrografici dei torrenti che lo originano.

Il contributo idrico da parte del monte Etna è invece attribuibile alla presenza di alcune sorgenti, emergenti principalmente nel suo tratto mediano (territori comunali di Biancavilla, Adrano e Paternò).

È tuttavia da aggiungere che le acque drenate dai due principali affluenti di destra del fiume Simeto (fiume Troina-Serravalle e fiume Salso) risultano in gran parte già utilizzate prima che le stesse vi confluiscano (Diga di Ancipa e di Pozzillo).

Esaminando i dati di portata del fiume Simeto alla stazione di valle (Giarretta) risulta dagli annali idrologici del Servizio idrografico relativi all'ultimo quarantennio chiaramente visibile una tendenza al decremento di tali valori, passando da una portata media annua di circa 20 metri cubi al secondo intorno agli anni '50 fino a valori inferiori a 0,5 metri cubi al secondo medi annui nell'ultimo periodo. Se poi si esamina esclusivamente il semestre maggio-ottobre (coincidente con la stagione irrigua e con la quasi totale mancanza di apporti meteorici) si vede come negli ultimi anni si sono avute fluenze molto ridotte.

Stato delle concessioni

Le concessioni ad oggi assentite per la derivazione delle acque del fiume Simeto ammontano a circa 4700 litri al secondo così suddivisi:

4500 litri al secondo a favore del Consorzio di bonifica della Piana di Catania, da prelevare tramite canale in località Ponte Barca del comune di Paternò, per l'irrigazione di circa 9000 ettari di terreni facenti parte del comprensorio consortile, giusto decreto interministeriale

n. 5500 del 18 maggio 1957, avente validità di 70 anni a decorrere dal 15 febbraio 1951;

200 litri al secondo a favore di utenze varie relative a concessioni di piccole derivazioni rilasciate dall'Assessorato regionale lavori pubblici.

Con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, ratificato con modifiche con Legge 20.7.1952, n. 1006, venne costituito l'Ente siciliano di elettricità, persona giuridica pubblica, e stabilito (comma 2, articolo 1) che «l'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia».

L'articolo 2 delle medesime norme prevede tra l'altro che «l'Ente provvede direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante subconcessioni, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia».

Per i suoi fini istituzionali, l'Ente ricevette dei conferimenti da parte dello Stato – contributo iniziale e contributi annuali –, nonchè da parte della Regione siciliana e di diversi Enti.

Iniziata la sua attività, l'Ente realizzò varie utilizzazioni idroelettriche, seguendo le disposizioni di cui alle citate norme costitutive (articolo 2, 2º comma, ed articolo 11, ultimo comma) tra cui anche l'impianto di Ancipa sul fiume Troina.

Avuto riguardo alla particolare posizione giuridica dell'Ente, dichiarato concessionario *ex lege*, non fu allora ritenuto necessario far luogo ad alcun atto amministrativo, neanche di carattere meramente ricognitivo o dichiarativo, nei confronti delle utilizzazioni idroelettriche attuate dall'Ente medesimo, tenuto conto che non erano da fissare nè termini di attuazione, nè scadenze delle utilizzazioni, nè canoni da pagare, nè infine clausole di riscatto anticipato od altro, elementi questi tipici delle concessioni di acque pubbliche, siccome disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

L'unica condizione all'esercizio della concessione da parte dell'Ente siciliano di elettricità consisteva infatti, per espressa previsione legislativa (articolo 11 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2/1947), nella limitazione della concessione stessa alle acque utilizzabili per produzione di energia elettrica, per il perfezionamento della quale era necessaria soltanto l'approvazione dei progetti da parte della Regione Siciliana su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È da tener presente, a tal proposito, che nei sopracitati provvedimenti costitutivi dell'Ente non vi è alcuna norma generale di rinvio al citato testo unico 1775/1933, per la sua applicazione nei confronti dell'Ente siciliano di elettricità.

Con decreto 3 maggio 1969 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'impresa dell'Ente siciliano di elettricità venne tra-

sferita all'ENEL con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

In forza della previsione legislativa contenuta al n. 9 dell'articolo 4 della legge istitutiva dell'ENEL sono comprese nel trasferimento le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Il serbatoio di Ancipa

Il serbatoio di Ancipa, realizzato mediante sbarramento della valle del torrente Troina, regola le acque del torrente medesimo, nei comuni di Troina e Cesarò (ME) e quelle captate mediante un canale di gronda dai torrenti S. Elia, Tusa, Finocchio, Bracallà, Cicogna, e Schicciomira, nel comune di Cesarò.

La capacità utile di regolazione del serbatoio è di 27.800.000 metri cubi.

Le acque, utilizzate su di un salto di circa 420 metri nella centrale idroelettrica di Troina, vengono poi rilasciate per gli usi irrigui di vari enti di bonifica.

La diga ha il piano di coronamento alla quota di 952 metri s.l.m., il livello di massimo invaso è alla quota 950 metri s.l.m. e quello di massima regolazione alla quota 949,50 metri s.l.m. .

La sua costruzione, iniziata nel 1949, è stata ultimata nel 1952.

Le acque disponibili vengono utilizzate per scopi idroelettrici, irrigui e potabili:

utilizzazione idroelettrica dell'ENEL, attualmente l'unica legittima, è pari ad una portata di metri cubi al secondo 2,922, portata che viene utilizzata nelle centrali di Troina e Grottafumata site a valle del serbatoio in parola, per produrre una potenza effettiva pari a 30 + 18 Mw; anche l'utilizzazione potabile è praticata senza titolo concessorio ed avviene a seguito di una convenzione stipulata il 15 settembre 1969 tra l'Ente siciliano di elettricità ed E.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani), per una portata media derivabile di 1,525 milioni di metri cubi l'anno;

l'utilizzazione irrigua è praticata, senza titolo concessorio, a seguito della convenzione stipulata privatamente il 15 marzo 1961 tra la ex Cassa per il Mezzogiorno, l'E.S.E. (Ente siciliano di elettricità oggi ENEL spa), l'ERAS (Ente per la riforma agraria in Sicilia – oggi ESA), il Consorzio di bonifica della Piana di Catania, del lago di Lentini e del Pantano di Lentini. Tale convenzione destinava originariamente 14 milioni di metri cubi annui circa di acqua ai suddetti Enti e Consorzi, ridotti poi a circa 10 milioni di metri cubi circa a seguito di una prima limitazione d'invaso a quota 943,70 metri s.l.m e di nuovo ridotti a circa 9.500.000 metri cubi di acqua, causa una ulteriore limitazione della quota d'invaso a metri 939,00 s.l.m. imposta dal Servizio tecnico nazionale dighe.

Le ragioni delle limitazioni d'invaso risiedono nel fatto che «il corpo diga presenta un quadro fessurativo in continua evoluzione, inoltre azioni sollecitanti, quali quella termica, sono state ritenute particolarmente gravose per il tipo di struttura».

Nei riguardi dell'utilizzazione per forza motrice l'ENEL ha comunicato con nota n. 3636 del 16 marzo 1993 «di rinunciare al recupero totale della capacità disponibile, ed ha prospettato un esercizio limitato del serbatoio compatibile con le condizioni di sicurezza della diga essendo venuto meno l'interesse idroelettrico dell'invaso».

La traversa Martello

La Regione siciliana, in data 15 febbraio 1958, approvava, su parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici (voto n. 9 del 17 gennaio 1958), un progetto Ente siciliano di elettricità che prevedeva, per usi idroelettrici, il prolungamento del canale allacciante il serbatoio Ancipa, dal torrente Cutò al torrente Saracena.

Nel 1969 il Piano regolatore generale degli acquedotti prevedeva una riserva sull'invaso Ancipa di un quantitativo di acqua pari a litri al secondo 233,05, per l'alimentazione potabile di 24 comuni della provincia di Enna, da prelevarsi con immissione nel serbatoio di nuovi afflussi derivanti dalle pendici nord-occidentali di Monte Soro.

In data 8 aprile 1968 la Cassa per il Mezzogiorno presentava una domanda di concessione per prelevare quel quantitativo al serbatoio di Ancipa ponendosi in conflitto con la decisione del 1958 della Regione siciliana di captare le stesse acque per fini idroelettrici tramite canale.

L'Ente siciliano di elettricità si oppose all'istanza e, ciò che più rileva, si opposero anche i Consorzi di bonifica della piana di Catania.

In data 15 settembre 1969, venne stipulata una convenzione tra Ente siciliano di elettricità – Casmez – Ente acquedotti siciliani, per il prelievo dal serbatoio Ancipa di un quantitativo d'acqua, dal 1969 al 2008, «pari a metri cubi l'anno mediamente 1.525.000 (circa 50 litri al secondo)», per alimentare i comuni dell'Ennese di cui al Piano regolatore generale agrario e alla domanda della Cassa del 8 aprile 1968.

Le connessioni tra la diga di Ancipa, la Traversa Martello e l'invaso di Lentini

In data 28 febbraio 1980 la Casmez presentava al Ministero dei lavori pubblici, tramite l'ufficio del Genio civile di Catania, una ulteriore domanda di concessione, che ricalcava la precedente dell'8 aprile 1968 allargando ad altri comuni l'erogazione ed elevando la richiesta a litri al secondo 747,6.

È stato accertato che sulla domanda suddetta (del febbraio 1980) non è stata ancora esperita l'istruttoria di rito prevista dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto si è resa necessaria l'acquisizione

di ulteriori elementi tecnico-idrologici inerenti l'utilizzazione potabile. Il Genio civile di Catania ha richiesto infatti di verificare la compatibilità della domanda di utilizzazione con la derivazione per l'invaso di Lentini, per la realizzazione del quale era stata rilasciata alla stessa Casmez, nel 1980, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (decreto ministeriale n. 565 del 2 settembre 1980).

La titolarità della domanda del 1980 è stata poi ceduta dall'AGENSUD all'Ente acquedotti aciliani.

In data 17 giugno 1993 l'Ente acquedotti siciliani ha avanzato una ulteriore istanza per ottenere la concessione di litri al secondo 800 di acqua dal serbatoio Ancipa, oltre quelli già richiesti con la domanda del 1980, riprendendo ancora una volta il vecchio progetto Ente siciliano di elettricità.

Ricevuta tale istanza, la Direzione generale ha richiesto chiarimenti in ordine alla portata complessivamente richiesta.

Il Commissario dell'Ente acquedotti siciliani in data 21 dicembre 1993 ha risposto che effettivamente si volevano prelevare, oltre ai 747 litri al secondo già richiesti dalla Casmez per Ancipa, altri 800 litri al secondo sempre da Ancipa da destinare ai comuni dell'Ennese.

Le acque che così si intendeva trasferire dai torrenti Cutò e Martello sono quelle che alimentano il Simeto, le cui fluenze erano alla base della derivazione per l'invaso di Lentini per il quale nel 1981 era stata concessa autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il relativo voto del Consiglio superiore esprimeva parere favorevole all'autorizzazione provvisoria senza pronunciarsi sulla concessione definitiva e i relativi quantitativi da assentire.

L'Ufficio del Genio civile di Enna incaricato dell'istruttoria dell'istanza dell'Ente acquedotti siciliani è stato sollecitato a procedere nell'istruttoria delle domande anche per il pagamento dei canoni demaniali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1995 su l'emergenza idrica in Sicilia

In forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995 con il quale è stato dichiarato a tutto dicembre 1995 lo stato di emergenza idrica in Sicilia, è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, di pari data, con la quale sono state disposte misure urgenti per fronteggiare la carenza di risorse idriche da destinare al fabbisogno potabile dell'isola.

Il provvedimento prevedeva la requisizione da parte dei prefetti delle acque invasate in diversi serbatoi, tra cui anche quello di Ancipa.

Con la stessa ordinanza, il Presidente della regione siciliana è stato nominato Commissario governativo delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministro dei lavori pubblici e dell'am-

biente, al completamento dei programmi degli interventi già finanziati e in corso, o d'approntare e realizzare.

Sono state altresì individuate alcune priorità tra cui in completamento dell'acquedotto dell'Ancipa, 3° lotto (vedi *infra*).

Successivamente, il termine di scadenza dello stato di emergenza idrica è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 1996 il Commissario di Governo è stato autorizzato a realizzare il piano infrastrutturale per il superamento dell'emergenza idrica.

Gli interventi comprendono il risanamento statico del corpo della diga in argomento, il risanamento ambientale relativo al 1° lotto (vedi *infra*) del sistema acquedottistico di Ancipa, nonchè il completamento del 3° lotto dello stesso sistema da eseguire in tre diversi periodi.

Il fabbisogno finanziario è stato individuato nei fondi del Quadro Comunitario di Sostegno e nei fondi del bilancio regionale.

Il Commissario di Governo è stato dotato di poteri d'azione in deroga alle norme di settore.

In detta ordinanza è anche previsto che «per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali per l'attuazione degli interventi di risanamento statico del corpo della diga di Ancipa e per l'attuazione digli interventi di risanamento ambientale relativi al 1° lotto del sistema acquedottistico Ancipa (compresa la traversa sul Martello) si applica il penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza 28 giugno 1995» il quale prevede il silenzio assenso nel termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Acquedotto Ancipa e la traversa Martello

Lo schema idrico intersettoriale dell'Ancipa – previsto nel Piano regolatore generale degli acquedotti della Sicilia fin dal 1969 – prevede la normalizzazione e l'integrazione dell'esistente acquedotto, derivato dall'invaso dell'Ancipa sull'Alto Simeto gestito dall'ENEL per scopi intersettoriali, con concessioni prevalentemente in corso d' istruttoria.

Lo schema Ancipa – Cutò – Martello è destinato a risolvere lo stato d'emergenza idrica di un'area della Sicilia centro-orientale comprendente 24 comuni ed inoltre prevede l'interconnessione per scambi idrici con gli acquedotti Blufi e Madonie ovest.

La normalizzazione ed integrazione è prevista mediante captazione di fluenze invernali di alcuni torrenti dell'area dei Nebrodi, da captare e addurre per integrare l'esistente invaso dell'Ancipa dell'ENEL .

L'invaso come detto è lesionato e risulta che il Ministero abbia fatto inserire il finanziamento del suo ripristino nell'ambito QCS 1994-99 (Quadro Comunitario di Sostegno).

Il progetto di massima dello schema fu approvato nel 1980 dalla delegazione speciale per la Cassa per il Mezzogiorno presso il Consiglio

superiore dei lavori pubblici e fu poi presentata l'istanza di derivazione predetta (28 febbraio 1980).

Su proposta della Regione Siciliana e della Casmez il CIPE nel 1980 approvò il finanziamento del 1° lotto dello schema e nel 1988 approvò il finanziamento del 2° lotto (vedi *infra*), nel 1989 con Ordinanza del Ministro per la protezione civile venne finanziato il 3° lotto.

Il concessionario dei lavori veniva individuato nell'Ente acquedotti siciliani, la realizzazione delle opere dei tre lotti è stata affidata al raggruppamento temporaneo Lodigiani-COGEI:

I lotto) sbarramento del torrente Martello e di alcuni torrenti minori nel bacino dei torrenti Cutò e Martello nell'Alta Valle del Simeto (Monti Nebrodi: Monte Soro, Serra del Re), e realizzazione di un canale di gronda di 12 chilometri per l'adduzione delle acque nel serbatoio artificiale Ancipa, in territorio di Troina (Enna);

II lotto) sbarramento del torrente Saraceno, nell'Alta Valle del Simeto (Monti Nebrodi: Serra del Re), e realizzazione di un secondo canale, di 23 chilometro, in parte parallelo al precedente, per l'adduzione delle acque del serbatoio Ancipa;

III lotto) reti di distribuzione dell'invaso Ancipa ai comuni destinatari (fuori dell'area geografica dei Nebrodi).

Nel 1981 con legge della Regione siciliana (n. 98 del 6 maggio) si istituì un Comitato per la formulazione della proposta di istituzione del Parco dei Nebrodi.

Nell'agosto 1988 la stessa Regione siciliana emanò una legge che dava valori di salvaguardia alla proposta d'istituzione del Parco dei Nebrodi e, nel mese successivo, si ebbe una denuncia da parte delle associazioni ambientaliste per ottenere la sospensione della costruzione dello schema Ancipa, denuncia che dava luogo ad azione penale con il conseguente sequestro dei cantieri e sentenza di riduzione in pristino da parte del pretore di Bronte del 21 giugno 1989. Risulta alla scrivente che successivamente la pretura di Catania consentì la sola ripresa di alcuni lavori in superficie nei pressi del torrente Martello, motivando il dissequestro per la sussistenza di pericolo per l'incolumità pubblica. I lavori oggi sono fermi, avendo l'Ente acquedotti siciliani nel 1991 ultimato i lavori per la messa in sicurezza eseguibili fuori dalla perimetrazione del Parco dei Nebrodi.

La sentenza della Corte di cassazione e la commissione dell'Assemblea regionale siciliana

L'azione penale terminò in Cassazione, che confermò l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi (sentenza n. 2673 del 21 dicembre 1993): «Circa l'obbligo di riduzione in pristino previsto dall'articolo 1-*sexies,* secondo comma, legge n. 431 del 1985 deve ritenersi l'applicabilità anche alle opere pubbliche abusive od irregolari, ma trattandosi di misura

amministrativa le modalità d'attuazione possono essere meglio specificate dalla P.A. competente».

Venne anche istituita dall'Assemblea regionale siciliana il 1° dicembre 1993 una Commissione per proporre all'Assemblea regionale:

1. una valutazione complessiva sul modo in cui, nella vicenda in oggetto, sono stati curati gli interessi pubblici coinvolti;

2. una valutazione in ordine alle determinazioni che ancora devono essere assunte sul terreno amministrativo, per quanto attiene all'eventuale completamento delle opere.

Nel documento redatto dalla Commissione sostanzialmente si conferma la necessità di tutelare in modo ottimale l'integrità del Parco dei Nebrodi e la inderogabile necessità di risolvere la crisi dell'approvvigionamento idrico e potabile della Sicilia orientale; si suggerisce di operare in modo da rendere compatibili le due esigenze entrambe tutelate.

Lo studio Indelicato-Misiti

Successivamente, uno studio promosso dalla Regione attraverso l'Ente acquedotto siciliano redatto dai professori ingegneri Salvatore Indelicato e Aurelio Misiti del maggio 1995, illustrava la irrinunciabilità dello schema Ancipa per alimentare i Comuni interessati ma anche la possibilità, sia di rinunciare a parte delle acque previste da derivare dai Nebrodi (Saracena ed altri), che di prevedere opere di tutela ambientale che limitassero al massimo l'impatto dell'Acquedotto.

Più precisamente nelle conclusioni di tale studio si conferma:

la necessità di provvedere all'approvvigionamento idrico potabile dei 24 comuni dello schema acquedottistico Ancipa nuovo, con un fabbisogno di derivazione dal serbatoio Ancipa stimabile in 23,3 milioni di metri cubi d'acqua per anno; tale approvvigionamento dovrà costituire l'obiettivo prioritario e prevalente del sistema Ancipa;

l'urgente necessità del completamento dalle condotte di adduzione e dei serbatoi dell'acquedotto Ancipa nuovo;

l'ulteriore importanza dell'approvvigionamento idrico per irrigazione delle aree irrigabili della parte alta del bacino (comprensorio del Consorzio di Bonifica di Gagliano Castelferrato) e l'interesse economico ed ambientale della produzione di energia elettrica;

la priorità del risanamento della diga Ancipa in modo da riportare la capacità utile dell'invaso prossima al valore iniziale di 27,8 milioni di metri cubi d'acqua, nonchè la realizzazione della condotta di derivazione ausiliaria dallo sbocco del canale di gronda esistente;

la necessità del prelievo delle fluenze dal torrente Martello e quindi del completamento della relativa traversa e del tratto di canale di gronda già pressochè integralmente realizzato;

non essenziale il prelievo delle fluenze del T. Saracena e degli impluvi minori tra Martello e Saracena; anche in relazione a ciò la rea-

lizzazione delle traverse su tali torrenti e del relativo tratto del canale di gronda non si ritiene oggi compatibile con le esigenze ambientali;

la perplessità sull'opportunità e compatibilità attuale della realizzazione delle traverse sui torrenti minori tra il Cutò e il Martello e dei conseguenti prelievi d'acqua da tali torrenti;

essenziali e «dovuti» interventi di mitigazione degli impatti ambientali e di inserimento paesaggistico e naturalistico soprattutto per la traversa sul Martello, nonchè adeguate limitazioni e vincoli alla gestione dell'invaso ed al prelievo delle acque tra cui il divieto di prelievo dal Martello nel periodo estivo. Proposta di esame della fattibilità ed opportunità di prevedere un «compenso» anche in termini economici in favore dell'Ente Parco.

Il protocollo d'intesa dell'ottobre 1996

Il 26 ottobre 1996 è stato stilato un «protocollo d'intesa programmatica» tra il Ministero dei lavori pubblici (rappresentato dall'ingegner Consiglio su delega del Ministro dei lavori pubblici), la Regione siciliana e l'Ente acquedotti siciliano.

Detto protocollo prevede una intesa finalizzata all'obiettivo della completa e sollecita realizzazione della schema con l'adozione di tutte le varianti e integrazioni necessarie al fine di conseguire la completa utilizzazione dello schema stesso, la tutela ambientale ed il rispetto della decisione della sentenza della Suprema Corte per la traversa sul Martello.

In sostanza si è stabilito di rinunziare al completamento del 2° lotto e quindi alla captazione delle acque del torrente Saracena, confermando invece la captazione mediante traversa delle fluenze invernali del torrente Martello.

A tal riguardo l'Ente acquedotti siciliani si è impegnato a presentare un progetto di opere integrative al 1° lotto dello schema Ancipa.

Le parti inoltre hanno assunto l'impegno di interessare l'ENEL ai fini di definire una pronta riparazione della diga dell'Ancipa.

Per una completa valutazione della questione occorre considerare che l'invaso di Lentini realizzato per conto della Cassa per il Mezzogiorno dal Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini è ormai ultimato.

Detto bacino, di specchio acqueo di circa 10 Kmq, non è stato ancora invasato perche non è ancora stata rilasciata la concessione di derivazione. Nel frattempo il manto bituminoso di impermeabilizzazione subisce alterazioni per effetto dell'irraggiamento solare.

L'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di concessione è in corso dal 1968 (ventinove anni).

Presa cognizione del fatto, la citata Direzione in data 9 aprile scorso ha indetto una conferenza dei servizi. In quella sede è stato confermato che i problemi risiedono nella valutazione idrologica del fiume Simeto, più precisamente nella stima delle portate disponibili per l'inva-

so, avuto riguardo ai volumi idrici già concessi, al minimo deflusso costante vitale del fiume Simeto e del Parco naturale denominato «Oasi del Simeto» istituito alla foce del fiume con legge regionale.

A ciò deve aggiungersi il problema degli agricoltori di Bronte che a monte della presa per Lentini derivano senza titolo acqua dal fiume Simeto per l'irrigazione di colture pregiate. Le iniziative assunte per far cessare le utilizzazioni abusive hanno dato adito a vivaci proteste in considerazione dell'importanza dell'agricoltura per l'economia della zona.

Anche per questa situazione è stata indetta nel giorno 18 aprile scorso una conferenza dei servizi per cercare di porre termine all'annosa questione.

A seguito delle predette conferenze il Servizio idrografico autonomo di Palermo in data 23 aprile 1997 ha prodotto una relazione idrologica aggiornata sugli afflussi e sui deflussi del fiume Simeto dalla quale si evince che nell'ultimo ventennio il fiume ha subito una considerevole diminuzione delle portate, pari al 50 per cento circa, a fronte di una diminuzione degli afflussi di circa il 15 per cento. Ne deriva che sono in atto prelievi non noti.

La Direzione generale attende ora che su detta relazione si esprimano gli Uffici del Genio civile di Siracusa e Catania.

Al momento non risulta possibile pronunciarsi in ordine all'eventuale risanamento statico della diga di Ancipa in quanto:

1. l'Enel, titolare *ope legis* esclusivamente di concessione di derivazione idroelettrica, ha dichiarato di non essere interessato al recupero di potenza idroelettrica;

2. l'eventuale intervento dell'Ente acquedotti siciliani (o di altro soggetto) per i lavori sulla diga deve avvenire a seguito della regolarizzazione della posizione dell'Ente acquedotti siciliani in ordine alle acque che già ora l'Ente preleva dall'invaso di Ancipa per destinarle all'approvvigionamento potabile dei comuni dell'Ennese, risultando altrimenti illegittimo l'intervento dell'Ente predetto;

3. le ipotesi di completamento della traversa Martello devono:

3.1. preliminarmente tenere conto di quanto passato in giudicato con sentenza della Cassazione del 21 dicembre 1993 n. 2673;

3.2. essere esaminate alla luce di quanto sopra riferito in ordine all'invaso di Lentini. Infatti, pur trattandosi entrambi di prese delle sole fluenze invernali del Simeto, è da ritenere, seppure con tutte le cautele del caso e sottolineando la natura delle verifiche in corso, che le portate disponibili siano a stento sufficienti per l'esercizio di una delle due opere.

Questo Ministero pertanto procederà, d'intesa con la Regione siciliana, ad una approfondita verifica tecnica della situazione ad evitare che siano destinate ulteriori risorse pubbliche ad opere poi inutilizzabili.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(31 luglio 1998)

RONCONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i contratti dei concessionari lotterie aggiudicatari delle gare per la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali nelle aree di Roma, Ancona, Bologna, Firenze e Torino risultano tutti quanti scaduti nell'anno 1994;

che gli anzidetti concessionari continuano a svolgere la distribuzione dei biglietti in regime di proroga, che continua ad essere concessa di sei mesi in sei mesi, sino alla scadenza ormai prossima prevista per il 31 marzo 1997;

che la proroga del servizio di distribuzione dei biglietti al concessionario nella zona di Torino ha riguardato in particolare anche il paese di Curno (Bergamo) il cui terzo demandato ha distribuito tutti i biglietti miliardari del «gratta e vinci» risultati poi difettosi per un palese errore nella stampa,

l'interrogante chiede di conoscere come mai, in special modo in questi ultimi tempi in cui si è verificata una sensibile diminuzione dei livelli di vendita dei biglietti, venga inibito alla rete distributiva dell'amministrazione di rifornire i dettaglianti esterni nelle zone più periferiche nelle quali i concessionari, sebbene obbligati da contratto, preferiscono demandare tale distribuzione a terzi con accordi di subappalto, con il risultato che questi ultimi, dovendo lavorare con margini di guadagno estremamente ristretti, non riescono a garantire la presenza dei biglietti nell'intera zona loro assegnata determinando un mancato introito per l'erario.

(4-04522)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante premette «che i contratti dei concessionari lotterie aggiudicatari delle gare per la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali nelle aree di Roma, Ancona, Bologna, Firenze e Torino risultano tutti quanti scaduti nell'anno 1994» e che detti concessionari continuano a svolgere la distribuzione dei biglietti in regime di proroga, come accade anche nel paese di Curno, in provincia di Bergamo.

Si chiede, pertanto, di conoscere come mai, vista la diminuzione dei livelli di vendita dei biglietti, venga inibito alla rete distributiva dell'amministrazione finanziaria di rifornire i dettaglianti esterni nelle zone

più periferiche dove i concessionari preferiscono demandare tale distribuzione a terzi con accordi di subappalto.

Al riguardo, la competente amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato, in via preliminare, che il regolamento delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677, prevede, all'articolo 7, la facoltà di affidare in concessione la distribuzione dei biglietti per la loro commercializzazione in particolari aree e settori di attività, quali gli esercizi commerciali diversi dai tradizionali punti di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ai fini della più ampia diffusione della rete di vendita dell'amministrazione dei Monopoli di Stato costituita dai magazzini dei generi di monopolio, mediante i quali vengono rifornite le tabaccherie ed i punti di raccolta del gioco del lotto.

Peraltro, qualora i concessionari non riescano a garantire la presenza dei biglietti nelle rivendite dell'intera zona loro assegnata, l'amministrazione provvede ad autorizzare i locali magazzini vendita alla distribuzione dei biglietti anche negli esercizi diversi dalle tabaccherie e dalle ricevitorie del lotto.

Relativamente ai contratti di distribuzione dei biglierri delle lotterie nazionali nei punti diversi dalle menzionate rivendite, scaduti al 31 dicembre 1994, si è provveduto ad accordare di volta in volta delle proroghe fino al 30 giugno 1998, resesi necessarie in attesa di un diverso assetto nel settore della commercializzazione dei biglietti.

L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha infine rappresentato che si è provveduto a predisporre un apposito bando di gara europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 26 maggio 1998, per un nuovo affidamento del servizio di distribuzione dei predetti biglietti.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(27 luglio 1998)

RUSSO SPENA, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*– Premesso:

che gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equità e di giustizia sociale;

che nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, infatti, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995 ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991, ma non ha affatto affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

che non è stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, imponendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

che i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa 2.300.000 lire nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, grazie al raggiungimento del settimo livello-*bis*, percepiscono circa 3.600.00 lire mensili nette,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover optare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione.

(4-09303)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzi tutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n.59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quescenza a carico delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione di servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonchè la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento all'11 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allostato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(1° agosto 1998)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha firmato col CONI un'intesa volta a favorire lo sviluppo e la qualificazione della disciplina «educazione fisica» nelle scuole italiane di ogni ordine e grado;

che tale intesa – descritta nella circolare ministeriale n. 466 del 31 luglio 1997 – recita tra l'altro: «... A questo fine, viene riconfermato il ruolo fondamentale dei docenti di educazione fisica e il loro contributo educativo nella realizzazione delle attività sportive delle istituzioni scolastiche»;

che nonostante questa tranquillizzante dizione permangono preoccupazioni e perplessità, dovute essenzialmente ai tagli alla scuola pubblica operati con la legge finanziaria 1998;

che in molte scuole italiane – e non solo al Sud – mancano persino le palestre ed i giovani sono costretti ad un estenuante «pendolarismo sportivo»;

che scelte come quelle dei «tagli» alle scuole ed alle classi o come quelle della squadra unica per l'ora di educazione fisica penalizzano i giovani anche nel loro rapporto con lo sport e fanno diminuire i posti degli insegnanti di educazione fisica,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere:

per dare concretezza all'accordo con il CONI garantendo che nella scuola l'educazione fisica sia insegnata dai professori preposti e non da «tecnici» CONI;

per favorire, anche per quanto riguarda l'educazione fisica, lo sviluppo di una scuola pubblica in cui l'autonomia non sia pretesto per l'ingresso nella scuola di un selvaggio «libero mercato» educativo, ma viceversa occasione di maggiore vicinanza alle domande ed alle aspirazioni dei giovani;

per estendere e difendere l'educazione fisica nella scuola pubblica anche come occasione di pari opportunità tra chi può permettersi la

palestra privata e chi invece può trovare solo nella scuola di tutti il luogo per manifestare la sua vitalità e per perseguire una vera armonia tra corpo e mente.

(4-10208)

(24 marzo 1998)

RISPOSTA. – Il protocollo d'intesa siglato l'11 marzo 1997 tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI non prevede che l'insegnamento curriculare sia affidato a tecnici del CONI poichè il vigente ordinamento scolastico stabilisce che l'educazione fisica deve essere insegnata esclusivamente dai docenti della materia.

Tale insegnamento verrà soltanto attuato con una diversa organizzazione più consona alla realtà della scuola interessata.

Le attività curriculari ed extracurriculari, come l'attività sportiva scolastica, continueranno quindi ad offrire pari opportunità all'utenza.

Si ritiene infine di dover precisare che l'autonomia scolastica non deve essere intesa come un pretesto per consentire l'ingresso nella scuola di un selvaggio libero mercato, come riferisce l'onorevole interrogante.

L'autonomia è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e dell'efficienza del servizio scolastico, all'integrazione, al migliore utilizzo di risorse e strutture, al coordinamento con il contesto territoriale e si esplica anche attraverso il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(29 luglio 1998)

SALVATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il piano operativo presentato dall'Ente poste Spa prevede la soppressione dei reparti tecnici – ETM – delegati alla manutenzione degli impianti di smistamento ai centri meccanizzati postali;

che sembra che lo stesso piano preveda l'affidamento alla ditta Elsag di Genova della totale manutenzione dei centri meccanizzati postali;

che l'Elsag agisce in regime di monopolio poichè sin dal 1973 ha ottenuto ogni appalto per l'installazione degli impianti di smistamento nei centri meccanizzati postali, realizzandoli anche in subappalto con l'Alcatel, la CML e altre ditte;

che la privatizzazione di tale servizio, così tenacemente perseguita, non produce vantaggi economici per l'Ente poste, nè occupazionali o di efficienza del servizio,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere:

per garantire che i circa 600 dipendenti del reparto ETM dell'Ente poste vengano efficacemente impiegati senza dispersione della loro elevata professionalità;

per verificare se corrisponda al vero che l'attività di tecnici dell'ETM sia stata volutamente boicottata da alcuni dirigenti, come è stato denunciato dai sindacati a Milano, a Torino e principalmente a Peschiera Borromeo (MI);

per chiedere all'Ente poste Spa di intraprendere, ove le verifiche risultassero positive, tutte le necessarie azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti autori di tali boicottaggi.

Si chiede di sapere, inoltre, se si ritenga che il monopolio della manutenzione all'Elsag possa, nel futuro, creare un grave condizionamento e pregiudizio del servizio pubblico.

(4-11186)

(29 maggio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merita a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che a seguito di un contratto quadro stipulato nel 1984 tra l'allora amministrazione postale e la società Elsag – rinnovato nel 1993 dall'ex ente Poste ed attualmente in vigore – la manutenzione degli impianti di meccanizzazione postale è stata condotta in regime di compartecipazione da tecnici della società suddetta e delle Poste italiane.

Da parte sua la societa Poste italiane, subentrata all'ente Poste, ha previsto l'attuazione di un progetto di riorganizzazione del servizio di assistenza tecnica basato sul mantenimento dei livelli di efficienza e sulla riduzione dei costi, senza che questo incida negativamente sui livelli occupazionali e sul valore della professionalità acquisita dei tecnici aziendali, che potranno essere proficuamente impiegati in altri settori di pari livello.

La progettata riorganizzazione, ha proseguito la medesima società, prevede l'affidamento della suddetta manutenzione a ditte esterne al fine di ottenere, attraverso una razionalizzazione degli interventi di assistenza tecnica, il contenimento dei costi che sarà possibile realizzare con un azzeramento degli oneri per spese di personale e una diminuzione di circa 15 miliardi dei canoni da corrispondere alla società Elsag, in quanto una parte di interventi sarà commissionata ad altre ditte, in tal modo facendo venir meno il sostanziale monopolio in cui la ripetuta Elsag ha sin qui operato.

Nulla risulta infine, ha concluso la ripetuta società Poste italiane, in merito a presunti boicottaggi dei reparti ETM da parte di alcuni dirigenti.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(7 agosto 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* (concorsi) dell'11 novembre 1997 sono pubblicate le sedi capoluogo di provincia in cui si terranno le prove per i concorsi di riqualificazione del personale del Ministero delle finanze e che altre sedi saranno pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1997;

che un largo numero di concorrenti non ha i titoli o i requisiti per concorrere;

che i titoli e i requisiti vengono verificati solo dopo tali prove ai candidati ammessi alla riqualificazione;

che probabilmente per molti dei concorrenti questa potrebbe essere una giornata da trascorrere nei capoluoghi di provincia regolarmente retribuita dallo Stato (normale retribuzione più una indennità di missione);

che per questo il danno arrecato allo Stato è ingentissimo;

che con tale procedura si creerano ritardi e lungaggini a scapito di tutti,

l'interrogante chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per salvaguardare i candidati che hanno titoli e requisiti per poter partecipare al concorso e come intenda frenare una conseguente dissipazione di denaro dello Stato.

(4-08610)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, in merito alla valutazione dei titoli e dei requisiti occorrenti per la partecipazione ai concorsi di accesso ai corsi di riqualificazione del personale del Ministero delle finanze, ha chiesto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare questa amministrazione al fine di evitare che l'esame posticipato di detti titoli possa creare ritardi nell'espletamento della procedura concorsuale, nonchè provocare danni all'erario a seguito della corresponsione della normale retribuzione e dell'indennità di missione ai soggetti non in possesso dei requisiti prescritti.

Al riguardo la Direzione generale degli affari generali e del personale ha osservato che, con l'articolo 2, ultimo comma, dei bandi di concorsi, emanati con decreti ministeriali del 23 giugno 1997 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, dell'8 luglio 1997, ponendosi

l'obiettivo di espletare rapidamente la procedura concorsuale, non ha ritenuto di effettuare l'esame preliminare dei titoli e dei requisiti occorrenti per la partecipazione al concorso di che trattasi.

D'altra parte, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, prevede che l'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti.

Circa, infine, l'eventuale danno erariale, dipendente dall'erogazione della retribuzione e dell'indennità di missione a coloro che abbiano partecipato senza titoli ai predetti concorsi, la medesima Direzione generale ha rilevato che il pagamento indebito potrà essere recuperato secondo i principi contabili che regolano la fattispecie (articolo 406 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e articoli 1 e seguenti del regio decreto legislativo 19 gennaio 1939, n. 295), in tutti i casi in cui risulta la totale inesistenza dei presupposti per la domanda.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 luglio 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli organici di magistrati e personale di cancelleria di tribunale, pretura e procura della Repubblica di Biella sono oggi gravemente insufficienti;

che, nonostante l'organico del tribunale preveda un presidente e 7 giudici, vi operano oggi un presidente e solo 6 giudici, e questi ultimi si ridurranno ulteriormente a 4 giudici fra pochi mesi, a seguito di trasferimenti;

che, nonostante l'organico attuale della pretura preveda un pretore dirigente e 4 pretori, vi operano oggi solo 3 magistrati, uno dei quali con funzioni di dirigente;

che, nonostante l'organico attuale della procura preveda un procuratore capo e 3 sostituti, vi operano oggi un procuratore capo e soltanto 2 sostituti procuratore, i quali svolgono il rilevante carico di lavoro previsto da tribunale e pretura;

che la carenza di personale della procura di Biella ha costretto la procura generale ad applicare un sostituto della procura ad Ivrea ad un dibattimento importante, relativo al crollo del viadotto della tangenziale di Biella, conseguente all'alluvione del 1993;

che il dibattimento impegna 14 imputati e circa 50 testimoni e consulenti ed occuperà il tribunale per numerose udienze, vincolando per tutto il periodo i 3 magistrati componenti il collegio;

che oggi i magistrati delle procura di Biella non possono svolgere in condizioni normali l'ordinaria amministrazione;

che si prevede che tali difficoltà si ripetano in futuro per ulteriori importanti dibattimenti;

che di conseguenza è urgente e necessario determinare e potenziare l'organico del nuovo ufficio unico del tribunale di Biella;

che qualsiasi dotazione di organico non potrà essere inferiore a 13 magistrati, oltre al presidente del tribunale e ad un presidente di sezione;

che i giudici di pretura e tribunale, oggi assorbiti anche da problemi in materia civilistica, devono assolvere a funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice per le udienze preliminari, aggravando i problemi operativi già evidenziati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare per rafforzare urgentemente il limitato organico oggi previsto per gli uffici giudiziari biellesi, con l'istituzione dell'ufficio unico;

se si intenda rendere operativa, e in quali tempi, la seconda sezione già costituita;

se si intenda consentire una ripartizione di incarichi più razionale nella trattazione di questioni sia penali che civili;

quali altre iniziative si intenda prendere per ovviare alla difficile situazione degli organici giudiziari biellesi;

se si intenda dedicare maggiore attenzione al territorio biellese, uno dei maggiori poli dell'industria tessile a livello nazionale.

(4-10354)

(31 marzo 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha comunicato quanto segue.

1. tribunale di Biella

La dotazione organica del personale di magistratura prevede.

presidente	presente
7 giudici	6 presenti

Il posto vacante di giudice è stato pubblicato con telex del 21 maggio 1998.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede:

dirigente	presente
2 funzionari di cancelleria	1 presente
5 collaboratori di cancelleria	presenti
3 assistenti giudiziari	2 presenti
7 operatori amministrativi	6 presenti
1 stenodattilografo	non presente

1 dattilografo	presente
1 conduc. di autom. speciali	presente
2 addetti ai servizi ausiliari	presenti

Il posto vacante di operatore amministrativo è stato pubblicato con telex del 10 marzo 1998. È in corso la valutazione delle domande pervenute.

Personale UNEP

La dotazione organica prevede:

3 collaboratori UNEP	2 presenti
5 assistenti UNEP	4 presenti
5 operatori UNEP	presenti, uno dei quali in uscita

2. Procura della Repubblica presso il tribunale di Biella

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

funzionario di cancelleria	non presente
2 collaboratori di cancelleria	presenti
3 assistenti giudiziari	presenti
3 operatori amministrativi	presenti
1 stenodattilografo	non presente
2 dattilografi	presenti
1 conducente autom. speciali	presente
1 addetto ai servizi ausiliari	presente

3. Pretura circondariale di Biella

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

consigliere pretore dirigente	non presente
4 pretori	3 presenti

Il posto vacante di pretore è stato pubblicato con telex del 21 maggio 1998.

La totazione organica del personale amministrativo prevede:

direttore di cancelleria	presente
funzionario di cancelleria	presente
5 collaboratori di cancelleria	presenti
1 assistente giudiziario	presente
6 operatori amministrativi	4 presenti
1 dattilografo	presente
2 addetti ai servizi ausiliari	presenti

Uno dei posti vacanti di operatore amministrativo è stato pubblicato con telex del 10 marzo 1998.

4. Modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo

I posti di funzionario di cancelleria, stenodattilografo, collaboratore UNEP, e quelli degli altri profili professionali ancora vacanti all'esito dei relativi concorsi, potranno essere coperti mediante trasferimenti a

domanda, previa pubblicazione, compatibilmente alle esigenze degli altri uffici giudiziari.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione nei confronti di tutti gli aventi diritto è stata raggiunta, con le organizzazioni sindacali, l'intesa volta a regolamentare l'attività dei trasferimenti nella quale, tra le altre disposizioni, vi è quella che prevede due pubblicazioni l'anno per la copertura dei posti vacanti.

Il posto vacante di assistente giudiziario potrà essere coperto all'esito del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a complessivi 1.274 posti.

Inizialmente sono stati messi a concorso 500 posti (*Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1997). Successivamente, con provvedimento pubblicato nella "*Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997 il numero dei posti messi a concorso è stato portato alle attuali 1.274 unità.

Sono riservati al distretto di Torino 184 dei posti messi a concorso.

Le prove di esame hanno avuto luogo nel periodo 6-24 luglio 1998.

I posti vacanti nel profilo professionale di operatore amministrativo potranno essere coperti all'esito del concorso per soli titoli, a 954 posti, riservato a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questo Ministero – amministrazione giudiziaria, successivamente al 1° gennaio 1991 (le commissioni stanno procedendo alla valutazione dei titoli).

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993 convertito in legge n. 458 del 1993 e secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con le circolari del 29 settembre 1993, del 1° ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

Per la copertura del posto vacante di assistente UNEP e di operatore UNEP si comunica che le graduatorie dei precedenti concorsi rimarranno aperte fino a tutto il 1998 e, pertanto, su autorizzazione dei Ministri competenti potranno essere assunti altri idonei.

5. In merito agli organici assumono particolare rilievo alcuni recenti interventi legislativi

a) giudice unico

In attuazione della legge n. 254 del 16 luglio 1997 il Governo ha deliberato il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) che non prevede, con riferimento al circondario di Biella, l'istituzione di sezioni distaccate del tribunale.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno traferite al tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale.

La legge n. 188 del 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, ha prorogato al 2 giugno 1999 il termine di efficacia del predetto decreto legislativo.

È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

b) Sezioni stralcio

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale amministrativo. Presso il tribunale di Biella è stata istituita una sezione stralcio e due posti di giudice onorario aggregato. La dotazione organica degli operatori amministrativi è stata ampliata in ragione di una unità.

c) Tabelle infradistrettuali

La recente legge n. 133 del 1998 ha istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Nell'ambito degli uffici inclusi nella medesima tabella, infatti, i presidenti delle corti di appello ed i procuratori generali dovranno formulare le proposte tabellari, indicando magistrati anche di uffici diversi come supplenti o assegnando un magistrato a più uffici.

Competente alla composizione delle suddette tabelle è il Consiglio superiore della magistratura che ha provveduto con delibera dell'8 luglio 1998.

I tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni con la corrispondente procura non sono inclusi nelle tabelle. Gli uffici di Biella, Aosta ed Ivrea sono stati inclusi nella medesima tabella infradistrettuale.

3. Concorsi del personale di magistratura

I posti vacanti che non saranno coperti dal Consiglio superiore della magistratura mediante trasferimenti di aspiranti potranno essere coperti all'esito delle procedure concorsuali in via di espletamento.

La relativa situazione è la seguente:

Concorso indetto con decreto ministeriale del 7 ottobre 1995 (Presid. Lugaro)	300	Dei 2.789 candidati, sono stati ammessi alle prove orali 377, di cui 64 idonei a concorsi precedenti. Le prove orali sono terminate il 30 aprile 1998 e sono state superate da 296 candidati.
Concorso indetto con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (Presid. Battisti)	300	310 candidati sono stati ammessi alle prove orali che hanno avuto inizio il 14 luglio (un'unica seduta) e proseguiranno a partire dal 22 settembre 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(10 agosto 1998)

SILIQUINI, RAGNO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la terapia con Beta Interferon è l'unica in grado di prevenire l'aggravamento delle condizioni di chi è affetto da sclerosi multipla e che tale terapia va praticata di continuo, necessariamente sotto costante controllo medico ed esclusivamente in uno dei centri autorizzati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1996;

che non esiste in alcun istituto carcerario la possibilità di praticare le terapie con Beta Interferon alle quali più volte la settimana devono sottoporsi gli ammalati di sclerosi multipla e che quindi un ammalato di tale morbo, in carcere, subisce un danno grave e difficilmente recuperabile dovuto al progredire della malattia, non inibito dalle cure specifiche che solo in una struttura ospedaliera possono essere praticate;

che unicamente per l'HIV l'articolo 146 del codice penale prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva, mentre il caso di una malattia, pure grave e richiedente particolari terapie continuative, come la clerosi multipla rientra invece nella categoria generale delle gravi infermità fisiche per cui il differimento è a discrezione del giudice e, quindi, può anche non essere concesso,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di carattere normativo o organizzativo intenda assumere il Ministro di grazia e giustizia per evitare irreparabili danni agli ammalati di sclerosi multipla a causa della carcerazione;

quanti ammalati di sclerosi multipla si siano trovati in istituti di pena durante il 1995, il 1996 e nel primo semestre del 1997;

per gli stessi periodi, quante istanze di differimento pena siano state accolte dai giudici della sorveglianza e quante siano state invece respinte.

(4-07628)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si osserva che la norma dell'articolo 147 del codice penale prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. Il detenuto malato di sclerosi multipla può, dunque, essere ammesso al differimento. La non obbligatorietà del differimento deriva dal fatto che le gravi patologie indicate nell'articolo 147, comma 1, n. 2, del codice penale potrebbero trovare idonea cura all'interno del carcere ed essere sprovviste di pericolosità per la salute degli altri detenuti.

Anche per le infezioni da HIV, del resto, l'obbligatorietà del differimento viene meno allorchè l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quello degli altri detenuti (vedi articolo 146 del codice penale, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 18 ottobre 1995).

Quanto al regime della custodia cautelare in carcere, si richiama quanto disposto dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale che fa divieto di disporre la custodia in carcere verso le persone in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione e tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

Quanto ai quesiti specifici formulati dall'interrogante, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato:

1) che i casi di sclerosi multipla segnalati fra la popolazione detenuta negli anni 1995-1996 e nel primo semestre 1997 sono 25 di cui 6 nel primo semestre 1997;

che le istanze di differimento di pena accolte dalla magistratura di sorveglianza sono state 4 mentre altrettante sono state respinte.

Lo stesso Dipartimento ha assicurato che provvederà a sensibilizzare i propri servizi sanitari interni a concordare con i centri autorizzati l'adozione del protocollo terapeutico a base di Beta Interferon – attualmente praticato presso la casa circondariale di Como – di cui al decreto del Ministero della sanità del 19 febbraio 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

SPERONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Philippe Daverio, già assessore comunale a Milano, risulta indagato dalla locale magistratura per abuso d'ufficio al fine di ottenere un ingiusto vantaggio di prestigio personale in quanto avrebbe dato disposizioni per consentire l'accesso nei locali di un'esposizione ad un numero di visitatori superiore a quanto previsto dalle norme.

Poichè in occasione della riapertura della Galleria Borghese in Roma analogo comportamento sarebbe stato tenuto dal vicepresidente del Consiglio dei ministri, Valter Veltroni, ministro per i beni culturali ed ambientali, si chiede di sapere se la magistratura romana abbia avviato nei suoi confronti analogo procedimento.

(4-06760)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che per la genericità delle notizie in essa contenute non è possibile individuare procedimenti penali eventualmente pendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(6 agosto 1998)

TAROLLI, GUBERT. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tema della giustizia ha sollevato e solleva numerosi dibattiti sia da parte dell'opinione pubblica che da parte delle forze politiche;

che da più parti si evidenzia la lentezza dell'azione dell'apparato amministrativo giurisdizionale rispetto alla domanda del cittadino di maggiore efficienza e razionalità;

considerata la particolare situazione in cui si trova la regione Trentino-Alto Adige e la provincia autonoma di Trento in presenza di uno speciale statuto di autonomia,

si chiede di sapere se non si ritenga di verificare l'opportunità di:

evitare che l'istituzione in Bolzano della sezione distaccata della corte di appello di Trento sia il preludio dello smembramento definitivo della corte;

prevedere eventualmente l'agganciamento alla corte di appello di Trento dei territori del tribunale di Belluno ed eventualmente di Vicenza considerato che in quelle province esistono comuni ove vige il sistema tavolare;

abolire tutte le sezioni distaccate di pretura e del tribunale di Rovereto;

affidare fino all'istituzione del «Rechtspefleger» la materia tavolare al giudice di pace.

(4-03185)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica e si osserva quanto segue.

In merito alla richiesta di soppressione delle sezioni distaccate di pretura si fa presente che, in seguito alla riforma del cosiddetto giudice unico, la geografia giudiziaria è destinata a cambiare.

La legge n. 254 del 16 luglio 1997 ha, infatti, delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferire al tribunale.

Saranno, inoltre, soppresse le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

In attuazione della suddetta legge di delega il Consiglio dei ministri, in data 19 febbraio 1998 ha approvato il decreto legislativo relativo alle sezioni distaccate di tribunale.

In merito al distretto di Trento il suddetto provvedimento dispone quanto segue.

Trento: sono soppresse tutte le sezioni distaccate di preture ed istituite 4 sezioni distaccate di tribunale a Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Tione di Trento.

Rovereto: è soppressa la sezione distaccata di pretura di Riva del Garda ed accorpata a Rovereto.

Bolzano: sono soppresse tutte le sezioni distaccate di pretura ed istituite 4 sezioni distaccate di tribunale a Bressanone, Brunico, Merano e Silandro.

Si comunica, inoltre, che è in fase di preparazione il decreto ministeriale – previsto dall'articolo 33 del recente decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) – con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

In tale sede saranno opportunamente valutate anche le esigenze evidenziate nell'interrogazione in oggetto.

In merito, infine, alla richiesta di agganciamento alla corte di appello di Trento dei territori di Belluno e Vicenza, si fa presente che la materia della modificazione delle circoscrizioni giudiziarie è, dalla Costituzione, riservata al legislatore ed è stata parzialmente affrontata con la legge n. 254 del 1997 e con le recenti iniziative legislative di questo Ministero

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(6 agosto 1998)

TIRELLI, WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la stampa nazionale ha in più riprese denunciato la pessima gestione della Federazione pugilistica italiana, evidenziando irregolarità tali da mettere a repentaglio l'incolumità fisica degli atleti;

che la Federazione pugilistica italiana, venuta a conoscenza di una grave situazione verificatasi presso il comitato regionale della Sardegna, invece di avallare i provvedimenti disciplinari conseguenti, presi da un giudice sportivo regionale, destituiva il giudice stesso, violando così lo statuto federale;

che vi sono state altre violazioni dello statuto che possono avere falsato l'elezione del presidente federale:

considerato che gli attuali dirigenti si sono resi responsabili di atti contrari ad una corretta gestione della Federazione con possibile nocumento alla integrità fisica degli atleti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire chiedendo il commissariamento della Federazione pugilistica italiana, per salvaguardare il patrimonio morale e l'immagine dello sport del pugilato.

(4-09042)

(22 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni rese dal CONI e dalla Federazione pugilistica italiana, si fa presente quanto segue.

In merito alle preoccupazioni di tutela, anche sanitaria, degli atleti, la Federazione pugilistica italiana si è richiamata alla severità e all'efficienza che sono alla base del proprio operato, condotto in collaborazione con il settore sanitario che, tramite il Centro nazionale Flaminio, si avvale dell'ausilio e della professionalità di illustri docenti.

Riguardo alle irregolarità evidenziate dalla stampa, la Federazione suddetta ha fatto presente che le denunce inoltrate alla stessa, nel corso

del 1996, sono state sottoposte a verifica e ad indagine ispettiva disposte dal presidente *pro tempore*, indagine che, peraltro, non risulta aver fornito elementi tali da giustificare il ricorso agli organi di giustizia sportiva.

In seguito ad ulteriori e più recenti denunce, il neo-eletto presidente ha disposto gli accertamenti del caso tramite l'intervento della procura federale, nuovo organismo istituito in base allo statuto federale approvato dal CONI il 28 giugno 1996.

La procura federale ha deferito al competente organo di giustizia sportiva tesserati ed affiliati della Federazione pugilistica italiana che si sono resi responsabili di presunte violazioni di norme regolamentari.

In merito all'episodio relativo al giudice regionale della Sardegna, la Federazione pugilistica italiana ha comunicato che, in base ad una corretta interpretazione dei fatti, i provvedimenti disciplinari adottati dal suddetto giudice regionale non avrebbero avuto nulla a che vedere con la nota situazione verificatasi presso il comitato regionale della Sardegna e le irregolarità scoperte dal predetto giudice si sarebbero rivelate infondate.

Da quanto si è potuto apprendere, la sostituzione dello stesso giudice è stata richiesta dall'organo regionale in quanto le varie sentenze emesse dallo stesso sono state rigettate per vizi di forma dagli organi superiori della federazione centrale.

Comunque è stato precisato che nelle riunioni della giunta esecutiva del 19 dicembre 1997 e 27 gennaio 1998, il CONI ha preso atto delle iniziative intraprese dalla Federazione pugilistica italiana in ordine ai comitati regionali di Cagliari e Sassari e di altri episodi riportati dalla stampa. La Federazione, entro i limiti della propria autonomia statutaria, ha attivato indagini che sono tuttora in corso da parte della procura federale.

In ordine all'elezione del presidente federale, nel corso dell'assemblea elettiva del 23 marzo 1997, il CONI ha precisato che la Federazione ritiene legittimi i lavori della suddetta assemblea nazionale elettiva, in quanto alle assemblee regionali che l'hanno preceduta sono stati ammessi candidati con anzianità di iscrizione di almeno 24 mesi. Ciò in conformità di quanto statuito dalla Corte superiore di giustizia, organo federale preposto alle interpretazioni delle norme statutarie, in accoglimento dei princìpi ispiratori degli statuti federali stabiliti dal consiglio nazionale del Coni.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(7 agosto 1998)

TOMASSINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nell'aprile scorso in occasione delle elezioni del comitato provinciale di Milano della Federazione italiana tennis avveniva da parte del candidato alla presidenza un fatto non importantissimo negli effetti, ma di grande valore emblematico e riprovevole, cioè il classico voto di scambio (voti in cambio di scatole di materiali sportivi), fatto denunciato dal presidente del comitato regionale della Lombardia avvocato Trezzi;

che il sopra citato presidente Trezzi ha provveduto a presentare un esposto al CONI che è ancora in attesa di risposta,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il CONI a carico di un consigliere della Federtennis e di un dirigente nazionale i quali nel corso della campagna elettorale per l'elezione del comitato provinciale di Milano promettevano scatoloni di palle da tennis in cambio della delega per l'assemblea stessa, tenendo anche conto che il fatto ha registrato vasto eco sulla stampa quotidiana e la notizia non è stata mai smentita dagli interessati.

(4-06984)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – La Federazione italiana tennis aveva a suo tempo trasmesso gli atti relativi ai fatti in questione alla procura federale, organo di giustizia sportiva competente a promuovere l'azione disciplinare sulla materia oggetto dell'esposto citato.

Da quanto si è appreso, il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del tesserato FIT Antonio Mariani si è concluso con il provvedimento di amnistia del 31 maggio 1998, n. 28, deliberato dalla commissione giudicante.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(7 agosto 1998)

VALENTINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che recentemente l'Enel ha affidato l'appalto relativo al servizio di mensa della centrale di Montalto di Castro alla CPS – Vitermensa, nonostante la ditta in questione avesse offerto durante il biennio 1995-96 un servizio giudicato dai diretti fruitori scadente oltre che espletato in condizioni igieniche precarie;

che la ditta Corallo, subentrata alla Vitermensa nel 1997 aveva notevolmente alzato lo *standard* di prestazione offerto in precedenza, garantendo un servizio considerato da tutti più che sufficiente;

che pur non avendo prodotto in tempo utile la documentazione necessaria per poter partecipare alla gara d'appalto indetta dall'Enel per il 1998 la Vitermensa ha goduto di una anomala proroga dei termini;

che nella prima settimana di servizio la Vitermensa ha utilizzato nonostante le contrarie disposizioni del capitolato di appalto, alimenti surgelati e liofilizzati;

che in aperto contrasto con quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio – ed in particolare nell'*Addendum,* parte A, articolo 3, che così testualmente recita: «Il personale che opera presso il RIT (Raggruppamento impianti termici) ed è addetto al servizio di cui alla gara in oggetto dovrà essere rilevato dal vincitore della gara stessa, pena la non aggiudicazione del servizio» – la Vitermensa ha assorbito il personale impiegato precedentemente dalla Corallo, con l'esclusione di due dipendenti (unici iscritti al sindacato UGL) a causa di un presunto esubero di personale, e quanto mai improbabile visto che in un secondo momento la Vitermensa ha ritenuto di dover assumere nuovo personale, escludendo ancora una volta i due dipendenti in questione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per accertare quali siano i reali criteri di assegnazione degli appalti all'interno della centrale Enel di Montalto di Castro e la loro legittimità e se questi non vengano assegnati, come appare essere, su basi discrezionali del tutto discriminatorie.

(4-09755)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – L'Enel ha effettuato la gara d'appalto in questione con l'obiettivo di assegnare al minor prezzo un servizio dalle caratteristiche ben definite, nel rispetto sia delle procedure interne di assegnazione dei contratti sia delle norme e leggi vigenti; vincitrice della gara è risultata la CPS-Vitermensa che aveva già svolto tale servizio nel biennio 1995-1996. Nel 1997 era regolarmente subentrata la ditta Corallo.

Per quanto riguarda la presunta proroga dei termini di scadenza, di cui avrebbe beneficiato la CPS-Vitermensa nel presentare la documentazione, ciò risulta essere infondato.

Si fa, inoltre, presente che il capitolato d'appalto aveva previsto, all'inizio del servizio, l'utilizzo, limitatamente alle verdure, di prodotti surgelati, ma tale utilizzo fu negato dalla direzione Enel della centrale, perchè non previsto nella specifica.

Da ultimo, si rende noto che la parte A, articolo 3, dell'*addendum* al contratto, citato nel testo dell'interrogazione, non tratta argomenti relativi al personale. Per quest'ultimo aspetto, l'articolo 10 del contratto recita testualmente: «il fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali integrativi regionali e locali; in particolare, per quanto attiene ai cambi di gestione, il fornitore si impegna ad assicurare il posto di la-

voro al personale addetto al servizio al momento della cessazione del vecchio contratto».

Nello specifico, a seguito di formale incontro fra le organizzazioni sindacali di categoria della CGIL, CISL, UIL e UGL e la ditta appaltatrice, tenutosi il 30 gennaio 1998, è stato sottoscritto da tutti i convenuti un verbale di accordo circa il personale già operante presso la ditta Corallo e che doveva essere assorbito dalla Vitermensa.

Da tale verbale risulta che gli unici due lavoratori esclusi non avevano maturato l'anzianità prevista per i passaggi d'appalto nel settore di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(5 agosto 1998)

VALENTINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel 1980 l'Enel creava, nel corso di una «politica dello sviluppo», diverse «zone» distribuite in tutto il litorale tirrenico laziale e nel circostante territorio limitrofo, atte a servire diverse centinaia di migliaia di utenze;

che nel 1990, in seguito ad una successiva «azione riduttiva», ben nove di queste «zone» venivano private delle attività riguardanti l'alta tensione e le cabine primarie, trasferendo le relative competenze ad altri «poli produttivi» della regione e causando, così, la perdita del lavoro di molti residenti;

che l'Enel, ristrutturando il proprio «assetto zonale», nel 1994, cancellava diverse agenzie dalla regione, incurante del fatto che ciò avrebbe condotto alla perdita di altre centinaia di posti di lavoro;

che secondo quanto riportato dalla stampa l'Enel si appresterebbe a predisporre una ulteriore ristrutturazione tendente all'azzeramento dell'organizzazione periferica articolata in «zone» o «agenzie», con alto rischio occupazionale per centinaia di lavoratori;

che il Lazio vanta già un primato negativo per ciò che concerne i livelli occupazionali ed in particolare proprio a Civitavecchia e nelle aree limitrofe si contano, secondo i dati forniti dall'ufficio provinciale del lavoro, ben 25.000 disoccupati;

che la singolare gestione di una servitù così gravosa – già costata moltissimo in termini economici e ambientali – non è mai stata in grado di garantire quella stabilità e quelle misure di sviluppo occupazionale tanto auspicate,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per tutelare il già compromesso livello occupazionale del Civitavecchiese e se non si ritenga di dover intervenire presso l'Enel affinchè sia mantenuto

invariato l'attuale schema periferico articolato in «zone» ed «agenzie» onde evitare il verificarsi di ulteriori danni alla popolazione interessata.

(4-11198)

(2 giugno 1998)

RISPOSTA. – L'attenzione da parte dell'Enel ai temi della qualità del servizio offerto all'utenza è costante ed ha prodotto, in particolare, per l'area della distribuzione, progressivi miglioramenti nelle strutture territoriali e nelle strutture operative soprattutto attraverso l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.

Con quest'impostazione gestionale, che interessa anche il comprensorio di Civitavecchia, l'Enel si appresta ad attuare un ulteriore adeguamento delle proprie strutture territoriali, essenzialmente finalizzato a salvaguardare il valore industriale dell'azienda, anche in vista degli imminenti processi di liberalizzazione, ad ottimizzare l'esercizio operativo della rete di distribuzione, attraverso un potenziamento delle unità di controllo, nonchè ad ottimizzare la manutenzione degli impianti sul territorio.

Questo progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in zone ed esercizi.

Per quanto riguarda le zone, le stesse sono state confermate – sia pure con una configurazione più snella – come unità polifunzionali di base della distribuzione e sono dimensionate in modo tale da servire, di norma, un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000: tale dimensionamento conduce, nella sostanza, ad un aumento del numero delle zone medesime.

Le nuove articolazioni organizzative, denominate esercizi, costituiscono le unità intermedie tra le direzioni distribuzione e le zone e la loro funzione è quella di assicurare – con l'ausilio di moderni sistemi di telecontrollo e di conduzione automatizzati – la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità, su bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'individuazione dei confini e delle sedi delle zone e degli esercizi formerà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria in occasione degli incontri che si terranno, secondo quanto prevede la vigente normativa contrattuale, sia a livello centrale che territoriale.

Per quanto concerne le problematiche sollevate nell'interrogazione in esame in merito ai riflessi che l'attuazione del progetto potrebbe avere sui lavoratori e sui livelli occupazionali locali, l'Enel ha precisato che non sono previste «azioni forzose» di riduzione del personale intendendo operare, per quanto possibile, per un proficuo utilizzo di tutto il personale assegnato alle nuove strutture, anche attraverso la realizzazione di interventi di formazione e riqualificazione. L'Enel, quindi, ha assicurato che la mobilità del personale sarà contenuta nei limiti

strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi cui si ispira il progetto di riassetto territoriale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(5 agosto 1998)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree urbane, delle finanze e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il consiglio regionale lombardo ha riapprovato il nuovo testo di legge che consente l'uso ai fini abitativi dei sottotetti, dopo essere stato ricorretto dalla commissione territorio a seguito delle modifiche indicate dal Commissario di Governo; il provvedimento, il primo del genere mai approvato in Italia da una regione a statuto ordinario, era stato bloccato dal Commissario di Governo che aveva chiesto delle correzioni poi apportate;

che nel nuovo testo si è quindi stabilito di sopprimere la riduzione del 50 per cento del contributo dovuto per il rilascio della concessione nel caso in cui si tratti di prima residenza ed è stato posto il vincolo di non alienazione nei primi cinque anni;

che è da notare che tale disegno di legge ora ritorna a Roma all'attenzione del Commissario di Governo, il quale potrebbe bloccare il provvedimento, nonostante le modifiche apportate seguendo le sue direttive, questa volta ricorrendo alla Corte costituzionale, per cui si potrebbero allontanare i tempi definitivi di approvazione;

che la nuova legge ha lo scopo di soddisfare la fame di alloggi senza dare il via alla costruzione di nuove case e, secondo alcune stime, potrebbero essere trasformati in mansarde almeno 25.000 solai in tutta la regione, di cui 5.000 solo a Milano;

che è da notare che moltissimi regolamenti edilizi prevedono già la possibilità di avere l'agibilità-abitabilità per le mansarde che abbiano le medie richieste dagli *standard* ed anche per sole porzioni di sottotetto, mentre dove non sono previsti tali regolamenti spesso si agisce abusivamente e prima o dopo l'abuso viene condonato;

che tale tipo di intervento darebbe vita ad uno sviluppo delle piccole attività collegate all'edilizia ed ai materiali edili necessari per questo tipo di interventi e quindi si rivitalizzerebbe parte di un settore che sta dando segnali preoccupanti,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che i Ministri in indirizzo intendano intraprendere onde facilitare la conclusione del suindicato *iter* burocratico e se non sia il caso di provvedere a modifiche istituzionali, volte a far sì che decisioni prese da una maggioranza di un qualsiasi consiglio regio-

nale non debbano essere ulteriormente controllate e messe in discussione dal Commissario di Governo e quindi dal Governo centrale, recependo così la volontà espressa da tutti i partiti di voler attuare il totale decentramento istituzionale e non solo amministrativo;

se non si ritenga che gli stessi incameramenti finanziari relativi alle concessioni siano elemento positivo atto ad aumentare l'introito dei rispettivi comuni, così come non si può trascurare l'interesse dal punto di vista urbanistico, visto che si può aumentare la densità abitativa senza distruggere il territorio e mantenendo integri i volumi.

(4-00743)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e sulla base degli elementi forniti dal commissario del Governo nella regione Lombardia si comunica che la legge regionale approvata nella seduta del 19 marzo 1996 dal consiglio regionale della Lombardia è stata riapprovata, con recepimento delle osservazioni formulate dal Governo, nella seduta del 19 giugno 1996, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.

La legge regionale n. 15 del 15 luglio 1996, «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti», è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lombardia – primo supplemento ordinario al n. 29 – del 19 luglio 1996.

Quanto alla richiesta di chiarimenti in ordine ai poteri di controllo delle leggi regionali, si deve precisare che eventuali modifiche alle norme che disciplinano l'*iter* formativo delle leggi regionali potranno essere adottate solo con leggi costituzionali.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

(13 agosto 1998)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che nella relazione del collegio dei revisori dei conti sullo schema di conto consuntivo del CONI per l'anno 1995 si rileva che le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono aumentate nel 1995 rispetto all'anno precedente di 15 miliardi e 817 milioni (+ 6,6 per cento) e rappresentano il 23,34 per cento delle risorse disponibili, risultando superiori anche a quelle relative agli oneri del personale;

che è importante rilevare che le numerose forme di collaborazione di cui l'ente è solito avvalersi conseguono vantaggi economici a favore di terzi e rientrano nella disciplina delle disposizioni previste dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per il profilo delle

particolari esigenze in quelle previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

che sarebbe opportuno attuare un'approfondita indagine sulle numerose forme di collaborazione di cui l'ente è solito avvalersi per verificare se tra coloro che godono di tali privilegi vi siano soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della pubblica amministrazione, dell'ordinamento giurisdizionale, in istituzioni ed enti pubblici o a prevalente partecipazione statale o ricoprano cariche politiche, o siano componenti di organi di Governo, del Parlamento, di organismi sindacali, valutando anche sotto il profilo penale se si rilevino illeciti, anche perchè nei bilanci del CONI vi sono alcuni capitoli di spesa che sono riconducibili a detti oneri,

si chiede di sapere:

come mai il CONI non abbia mai rilevato,e tantomeno vi sia il modo di riuscire a sapere, chi siano i beneficiari delle numerose forme di collaborazione e quanto effettivamente costino all'ente ed alle federazioni sportive nazionali e quindi se i Ministri in indirizzo non intendano attivare una seria ed accurata indagine in merito, valutando anche il profilo penale qualora si rilevino illeciti nei bilanci del CONI, specialmente nei capitoli di spesa riconducibili a detti oneri;

se i Ministri in indirizzo non intendano dare chiare, tempestive ed esaudienti risposte in relazione ai seguenti capitoli: capitolo 104, codice 104270 (spese per censimento di impianti e di associazioni sportive), capitolo 125, codice 104350 (spese legali a terzi e per contenzioso), capitolo 128, codice 104360 (spese per incarichi di studio e di ricerca scientifica), capitolo 129, codice 104370 (onorari e compensi per prestazioni rese a terzi), capitolo 133, codice 104380 (rimborso spese a terzi per trasferte effettuate nell'ambito dell'interesse dell'ente), capitolo 143, codice 104440 (spese per incarichi di progettazione, direzione tecnica, collaudo e perizie di immobili ed impianti sportivi), capitolo 144, codice 104450 (spese per concorsi), capitolo 156, codice 104560 (compensi per prestazioni redazionali per la pubbicazione di periodici, annuari, opuscoli e dispense tecnico-sportive e per le recensioni bibliografiche) capitolo 157, codice 104570 (compensi per prestazioni relative ai corsi, convegni e seminari per l'aggiornamento di tecnici, di operatori sportivi ed insegnanti);

se su tale contesto siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04887)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il CONI ha rappresentato che, data la sua complessa ed articolata attività nei diversi settori, ricorre all'apporto di conoscenze qualitativamente elevate che non sempre sono individuabili tra le risorse umane a disposizione dell'ente ed ha pertanto deliberato, nel 1995, 313

incarichi, per un impegno di spesa complessiva pari a lire 3.615.253.796, suddiviso nei competenti capitoli del bilancio dell'ente; tali incarichi sono così ripartiti secondo l'oggetto della prestazione:

		Tot. Imp. Spesa
A) Costituzioni in giudizio	188	1.068.676.659
B) Docenze, prestazioni mediche, ricerche, documentazione (Scuola dello sport - Istituto scienza dello sport)	64	526.240.000
C) Consulenze giuridico-amministrative-fiscali	43	807.170.420
D) Organizzative, pubblicità, eccetera	1	65.450.000
E) Impiantistica sportiva-immobili	13	544.148.717
F) Incarichi a società (indagini sociologiche, carichi di lavoro)	4	890.299.000

Per quanto riguarda gli incarichi relativi al contenzioso di cui al precedente punto A), l'ente evidenzia la varietà di situazioni da fronteggiare in eventuali vertenze di carattere amministrativo e civile per fatti che si riferiscono alla gestione dei concorsi a pronostici Totocalcio (concessioni ricevitorie, presunte vincite al Totocalcio o Totogol, eccetera), contratti commerciali in essere per inadempienza delle ditte, ritardi o inadempimenti contrattuali, eccetera, contenzioso con il personale dipendente del CONI e delle federazioni sportive nazionali, vertenze per gli incidenti connessi all'esercizio di attività sportive e per l'applicazione di regolamenti tecnici con le associazioni sportive. Il CONI, nelle diverse circostanze, si avvale di professionisti la cui remunerazione è definita nelle disposizioni emanate dagli organi professionali competenti.

Per quanto riguarda le docenze e le funzioni connesse con la formazione dei tecnici e dei dirigenti sportivi indicati nel punto B), il CONI precisa che tale attività istituzionale viene svolta attraverso la Scuola dello sport di Roma e le Scuole regionali dello sport. Il CONI ricorre a decenti di volta in volta incaricati per la sola durata del corso, in luogo di una classe di insegnanti stabili il cui costo costituirebbe un aggravio eccessivo per le disponibilità di bilancio.

Per il ricorso a pareri giuridici amministrativi e fiscali, di cui al punto C), l'ente rileva, tra l'altro, la necessità di ricorrere, a causa della pressante evoluzione delle materie giuridiche e tributarie, a consulenze particolarmente qualificate al fine di supportare i soggetti dell'ordinamento sportivo. Al riguardo è da tenere presente che il CONI ha una struttura territoriale reticolare che copre tutto il territorio nazionale, coordina l'attività di trentanove, federazioni sportive nazionali, ventuno delegazioni regionali, oltre cento dipendenze provinciali ed innumerevoli delegati a livello circoscrizionale e supporta, inoltre, le circa ottantamila associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali ed i circa ottocentomila dirigenti volontari che partecipano alle organizzazioni delle attività sportive.

Tali motivazioni valgono anche per le federazioni sportive nazionali tenuto conto che nell'area delle citate collaborazioni professionali ricadono le prestazioni a carattere tecnico-sportivo rese da allenatori, direttori tecnici, massaggiatori, medici, eccetera.

In merito ai quesiti specifici posti in relazione alle spese sostenute a carico del bilancio 1995, se ne riporta di seguito il dettaglio:

capitolo 104	L.	119.855.610
capitolo 125	L.	1.068.676.659
capitolo 128	L.	815.641.360
capitolo 129	L.	1.558.884.100
capitolo 133	L.	412.193.214
capitolo 143	L.	981.883.991
capitolo 144	L.	32.308.500
capitolo 156	L.	436.630.296

(il richiamato capitolo 157 non esiste nel bilancio 1995).

Comunque il CONI fa presente di aver provveduto, anche in seguito ad osservazioni rivolte dall'amministrazione vigiliante, a modificare nel corrente esercizio contabile l'assetto strutturale del bilancio, al fine di rendere più trasparente la destinazione della spesa in alcune delle materie sopra citate e specialmente per rendere più chiara l'esposizione delle uscite per omogenei oggetti di spesa. Sono stati quindi istituiti nuovi capitoli aventi per oggetto convenzioni e contratti con istituti di ricerca, compensi e prestazioni rese da aziende e istituti specializzati, incarichi temporanei di docenza, incarichi di assistenza informatica e tecnica per la gestione dei concorsi pronostici.

Si precisa che anche sulla base dei rilievi forniti dal collegio dei revisori dei conti l'autorità vigilante ha invitato l'ente ad un rigoroso contenimento delle spese per collaborazioni esterne ed incarichi, da limitare ai casi strettamente indispensabili e non espletabili dal personale d'istituto.

Gli atti dell'ente sono sottoposti a verifica del collegio dei revisori dei conti, che porta a conoscenza dei rilievi l'autorità del vigilante e la sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti.

Non risulta che il CONI abbia dovere di comunicare a terzi, se non nelle previsioni di cui alla legge n. 241 del 1990, i contenuti amministrativi della propria attività di gestione.

Non si hanno notizie di indagini di polizia giudiziaria in merito all'oggetto dell'interrogazione.

Il Ministero delle finanze ha comunicato di non avere elementi al riguardo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(7 agosto 1998)